

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 8 febbraio 1997

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

REGIONI

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 23 luglio 1996, n. 17.

Trattamento indennitario dei consiglieri della Regione Lombardia Pag. 3

LEGGE REGIONALE 5 agosto 1996, n. 18.

Integrazione della legge regionale 12 maggio 1990, n. 54. Organizzazione ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile Pag. 4

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 10 luglio 1996, n. 48.

Attivazione delle risorse necessarie alla costruzione, ristrutturazione, acquisizione e utilizzo di sale per ogni forma di spettacolo Pag. 5

LEGGE REGIONALE 17 luglio 1996, n. 49.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 settembre 1982 n. 75 (Interventi socio assistenziali a favore delle persone anziane) Pag. 5

LEGGE REGIONALE 17 luglio 1996, n. 50.

Acquisizione al Patrimonio Regionale del Centro di Servizi Informatici e Telematici in Val Vibrata Pag. 6

LEGGE REGIONALE 17 luglio 1996, n. 51.

Modifiche alla legge regionale 28 aprile 1995, n. 80, «Intervento straordinario a sostegno dell'attività di ricerca, didattica ed assistenziale svolta dall'Università «D'Annunzio» di Chieti presso presidi ospedalieri della ULS di Chieti» Pag. 6

LEGGE REGIONALE 17 luglio 1996, n. 52.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 27 agosto 1982, n. 69 recante «Istituzione di un fondo regionale per il finanziamento delle funzioni socio-assistenziali» Pag. 7

LEGGE REGIONALE 17 luglio 1996, n. 53.

Requisiti per l'accreditamento provvisorio delle case di cura private Pag. 7

LEGGE REGIONALE 18 luglio 1996, n. 54.

Modifiche alla legge regionale 30 maggio 1973, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni Pag. 8

LEGGE REGIONALE 18 luglio 1996, n. 55.

Legge regionale 25 ottobre 1974 n. 72. Piano Sanitario. Interpretazione autentica del capitolo 3 punto 3.4 Pag. 8

LEGGE REGIONALE 23 luglio 1996, n. 56.

Deviazione traffico pesante dalla Strada Statale 16 all'autostrada A/14 nelle zone litoranee del territorio abruzzese anno 1996 Pag. 9

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 13 agosto 1996, n. 67.

Proroga degli organi dell'Istituto regionale per la Programmazione Economica della Toscana (I.R.P.E.T.) Pag. 9

LEGGE REGIONALE 13 agosto 1996, n. 68.

Norme procedurali per l'individuazione del soggetto pubblico o privato acquirente dei beni di cui alla L.R. 22 dicembre 1994 n. 109 Pag. 9

LEGGE REGIONALE 13 agosto 1996, n. 69.

Disciplina delle strade del vino in Toscana Pag. 10

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 30 agosto 1996, n. 37.

Modificazioni ed integrazioni di provvedimenti legislativi in materia di beni ed attività culturali Pag. 12

LEGGE REGIONALE 3 settembre 1996, n. 38.

Disposizioni sul patrimonio immobiliare regionale Pag. 12

LEGGE REGIONALE 3 settembre 1996, n. 39.

Attuazione della normativa statale in materia di cessazione dell'impiego dell'amianto Pag. 15

REGIONE PIEMONTE**LEGGE REGIONALE 4 settembre 1996, n. 68.**

Modificazioni alla legge regionale 22 aprile 1991, n. 16 «Norme per l'utilizzo e la fruizione del Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand» Pag. 16

LEGGE REGIONALE 4 settembre 1996, n. 69.

Modifiche alla legge regionale 18 gennaio 1995, n. 8 «Finanziamento, gestione patrimoniale ed economico-finanziaria delle Unità sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere» Pag. 17

REGIONE VALLE D'AOSTA**LEGGE REGIONALE 23 agosto 1996, n. 26.**

Modificazioni alla legge regionale 21 agosto 1995, n. 33 (Norme sulle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta e sulla previdenza dei consiglieri regionali) Pag. 18

REGIONE BASILICATA**LEGGE REGIONALE 2 settembre 1996, n. 43.**

Disciplina nella ricerca e coltivazione delle acque minerali e termali Pag. 18

LEGGE REGIONALE 2 settembre 1996, n. 44.

Statuto della Comunità Montana Camastra Alto Sauro. Pag. 25

REGIONE UMBRIA**LEGGE REGIONALE 20 agosto 1996, n. 25.**

Rendiconto generale dell'amministrazione della Regione dell'Umbria per l'esercizio finanziario 1994 Pag. 25

REGIONE LAZIO**LEGGE REGIONALE 5 settembre 1996, n. 36.**

Riscossione e recupero delle somme dovute agli enti gestori di alloggi di edilizia residenziale pubblica Pag. 25

LEGGE REGIONALE 5 settembre 1996, n. 37.

Normative urbanistiche per i complessi di sale cinematografiche Pag. 26

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE**Provincia di Bolzano**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 13 dicembre 1995, n. 61.

Tariffario per il servizio di spazzatura dei camini . . . Pag. 27

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 16 gennaio 1996, n. 5.

Modifica dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 29 gennaio 1980, n. 3 - Regolamento di esecuzione della legge provinciale 6 settembre 1973, n. 63. Pag. 28

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 16 gennaio 1996, n. 6.

Regolamento concernente l'organizzazione del servizio di pronto soccorso con eliambulanzze Pag. 28

REGIONE CAMPANIA**LEGGE REGIONALE 2 settembre 1996, n. 22.**

Disposizioni urgenti per le gestioni liquidatorie delle Unità Sanitarie Locali Pag. 30

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 23 luglio 1996, n. 17.

Trattamento indennitario dei consiglieri della Regione Lombardia.

(Pubblicata nel 2° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 30 del 26 luglio 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Indennità dei consiglieri regionali

1. Ai consiglieri regionali è attribuita, a far tempo dal la data di proclamazione e per tutta la durata della carica, il seguente trattamento indennitario:

- a) indennità di funzione;
- b) diaria a titolo di rimborso spese;
- c) rimborso spese di trasporto;
- d) indennità e rimborso spese di missione.

Art. 2.

Indennità di funzione

1. A titolo di funzione, ai consiglieri della Regione Lombardia viene corrisposta una indennità mensile lorda, per dodici mensilità annuali, pari ad una percentuale della indennità mensile lorda spettante ai membri del parlamento nazionale, nella seguente misura:

- a) 100/100 al presidente del consiglio ed al presidente della giunta;
- b) 85/100 ai vice presidenti del consiglio ed ai membri della giunta;
- c) 75/100 ai segretari del consiglio, ai presidenti delle commissioni consiliari permanenti ed ai presidenti dei gruppi consiliari;
- d) 70/100 ai vice presidenti delle commissioni consiliari permanenti ed ai presidenti delle commissioni speciali;
- e) 68/100 ai segretari delle commissioni consiliari permanenti ed ai vice presidenti delle commissioni speciali;
- f) 65/100 ai consiglieri.

2. L'indennità mensile lorda di cui al comma 1 viene corrisposta ad ogni singolo consigliere per una sola delle funzioni ricoperte e per l'incarico con percentuale più alta.

Art. 3.

Misura della diaria

1. Ai consiglieri regionali è corrisposta una diaria, a titolo di rimborso spese, nella misura del 65% delle indennità corrispondenti spettanti ai membri del parlamento nazionale.

2. La diaria non è corrisposta ai consiglieri regionali sottoposti a misure cautelative dalla magistratura, restrittiva della libertà personale tali da impedire l'effettivo esercizio della carica, per tutto il periodo di impedimento.

Art. 4.

Detrazioni sulla diaria

1. La diaria è diminuita di 1/18 per ogni giornata di assenza alle sedute:

- a) del consiglio regionale;
- b) dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale;
- c) della giunta regionale;

d) delle commissioni permanenti, speciali e di inchiesta ivi comprese le riunioni dei comitati ristretti ex art. 37, comma 2, del regolamento interno;

e) della giunta delle elezioni;

f) delle commissioni di indagine di cui all'art. 61 del regolamento interno.

2. Nel caso di riunioni del medesimo organo collegiale suddivise in più sedute nell'arco della stessa giornata, ciascun consigliere dovrà partecipare a tutte le sedute previste.

3. Si considera presente il consigliere che, facendo parte di più organi collegiali, abbia partecipato nella giornata ad altra riunione degli organi di cui al comma 1, o si trovi in missione.

4. L'ufficio di presidenza emana le disposizioni attuative delle norme di cui al presente articolo.

Art. 5.

Rimborso per spese di trasporto

1. Ai consiglieri regionali è corrisposto un rimborso delle spese di trasporto determinato convenzionalmente sulla base:

a) del costo chilometrico pari ad 1/4 del prezzo medio di un litro di benzina super accertato ogni tre mesi dall'ufficio di presidenza;

b) della percorrenza chilometrica pari al doppio della distanza tra il comune di residenza ed il comune sede del consiglio regionale: tale distanza, arrotondata per eccesso al multiplo di venti, è determinata dall'ufficio di presidenza sulla base del percorso stradale ordinario, autostradale, marittimo o combinato più breve.

2. La distanza chilometrica massima per l'applicazione di quanto previsto dal comma 1, lett. b), è stabilita in chilometri 240, corrispondente alla distanza intercorrente tra il capoluogo sede del consiglio regionale e il comune della Regione più distante dal capoluogo stesso.

3. I consiglieri regionali che hanno a propria disposizione in via permanente una autovettura di servizio non hanno diritto al rimborso per spese di trasporto.

4. Il rimborso delle spese di trasporto è corrisposto per una presenza media presunta di 18 giornate per ogni mese.

5. Il rimborso delle spese di trasporto è diminuito di 1/18 per ogni giornata di assenza accertata secondo i criteri stabiliti per il rimborso spese di diaria.

6. L'ufficio di presidenza del consiglio regionale determina le modalità di accertamento delle assenze dei consiglieri.

Art. 6.

Trattamento di missione

1. Al consigliere regionale inviato in missione fuori dal territorio della Regione Lombardia, per l'espletamento delle funzioni esercitate o per ragioni delle cariche ricoperte, spetta:

a) per le missioni all'estero, un'indennità giornaliera di trasferta pari a quella stabilita per il personale dello stato compreso nel gruppo 2) della tabella A allegata al decreto del ministro del tesoro del 24 maggio 1990 e successive modificazioni;

b) per le missioni nel territorio nazionale, un'indennità giornaliera di trasferta pari a quella stabilita per il personale dello Stato di cui alla lettera a);

c) sia per le missioni all'estero che nel territorio nazionale, spetta il rimborso delle spese di alloggio, vitto e di trasporto effettivamente sostenute e documentate, previa contestuale riduzione dell'indennità giornaliera di trasferta da determinarsi dall'ufficio di presidenza del consiglio regionale.

2. Al consigliere regionale, per missioni nel territorio regionale, per le quali è autorizzato di diritto, in funzione dell'espletamento del mandato, viene corrisposto un rimborso spese onnicomprensivo pari al 25% dell'indennità di funzione percepita dal consigliere.

3. Al consigliere regionale, per attività connesse al mandato, ma non coperte da indennità di missione, e svolte nel territorio nazionale, o presso le istituzioni dell'unione europea, viene corrisposto, a titolo di concorso spese, un rimborso massimo annuo che non può superare l'equivalente di 11 viaggi aerei andata e ritorno Milano-Roma, calcolato sulla base delle tariffe applicate dalla compagnia di bandiera, e sulla scorta di una documentata finalità istituzionale dei viaggi stessi. Ai fini della documentazione delle spese sostenute sono considerati validi i recapiti di viaggio anche diversi dal biglietto aereo.

4. L'ufficio di presidenza del consiglio regionale può inoltre stipulare convenzioni con società operanti nei settori dei trasporti ed alberghiero, senza alcun onere a carico del consiglio, allo scopo di dotare ciascun consigliere regionale di documenti di viaggio e di alloggio a tariffe agevolate. Tali documenti potranno essere usati dal solo consigliere regionale intestatario.

5. L'ufficio di presidenza del consiglio regionale emana le disposizioni attuative delle norme di cui al presente articolo.

Art. 7.

Variazioni

1. Al variare delle indennità percepite dai membri del parlamento nazionale, con la medesima decorrenza variano proporzionalmente l'indennità di cui all'art. 2 ed il rimborso spese di cui all'art. 3.

2. Il rimborso spese di cui all'art. 6, comma 2, varia proporzionalmente al variare degli importi delle indennità di cui all'art. 2.

Art. 8.

Termine di decorrenza

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a far tempo dalla data di pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Lombardia.

Art. 9.

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

1. Legge regionale 4 agosto 1972, n. 23 «Indennità dei consiglieri della Regione Lombardia»;

2. Legge regionale 4 agosto 1972, n. 24 «Modifiche alla legge regionale 4 agosto 1972 n. 23 «Indennità dei consiglieri della Regione Lombardia»»;

3. Legge regionale 12 giugno 1975, n. 80 «Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 4 agosto 1972, n. 23 e n. 24»;

4. Legge regionale 5 settembre 1977, n. 53 «Nuove disposizioni in materia di indennità ai consiglieri della Regione Lombardia»;

5. Legge regionale 6 luglio 1981, n. 34 «Modifiche alla legge regionale 5 settembre 1977, n. 53 in materia di diaria spettante ai consiglieri della Regione Lombardia»;

6. Legge regionale 6 febbraio 1984, n. 7 «Nuove norme in materia di indennità di funzione dei consiglieri della Regione Lombardia»;

7. Legge regionale 19 marzo 1984, n. 18 «Abrogazione della legge regionale 6 luglio 1981, n. 34 e nuove norme in materia di diaria spettante ai consiglieri della Regione Lombardia»;

8. Legge regionale 11 novembre 1991, n. 20 «Sostituzione dell'art. 1, legge regionale 12 giugno 1975, n. 80 in tema di rimborso spese di trasporto dei consiglieri regionali. Abrogazione dell'art. 2, legge regionale 4 agosto 1972, n. 23, già sostituito dall'art. 1, legge regionale 4 agosto 1972, n. 24»;

9. Legge regionale 15 dicembre 1993, n. 41 «Nuove disposizioni concernenti il rimborso delle spese di trasporto e la diaria dei consiglieri regionali. Modifiche della legge regionale 11 novembre 1991, n. 20».

Art. 10.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante impiego delle somme annualmente stanziare nello stato di previsione delle spese dei singoli bilanci regionali di competenza e di cassa, al capitolo 1.1.1.1.290 «Spese per l'indennità di carica e di missione spettanti ai componenti del consiglio regionale».

La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 23 luglio 1996

FORMIGONI

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 26 giugno 1996 e vistata dal commissario del governo con nota del 20 luglio 1996 prot. n. 20202/2832).

96R0628

LEGGE REGIONALE 5 agosto 1996, n. 18.

Integrazione della legge regionale 12 maggio 1990, n. 54. Organizzazione ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile.

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 32 del 10 agosto 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

1. Dopo l'art. 28 della legge regionale 12 maggio 1990, n. 54 è aggiunto il seguente articolo 28-bis:

«Art. 28-bis. — 1. La Regione promuove e favorisce la realizzazione di ospedali da campo quali strutture particolarmente idonee a prestare soccorso alla popolazione in caso di calamità.

2. Per la realizzazione degli ospedali da campo la Regione può concedere contributi sia agli enti locali sia alle associazioni di volontariato.

3. La concessione dei contributi regionali di cui al comma 2 è subordinata alla stipulazione di specifiche convenzioni per la realizzazione e la gestione delle strutture».

Art. 2

1. Per le finalità previste dall'art. 28-bis della legge regionale 12 maggio 1990, n. 54, come aggiunto dall'art. 1 della presente legge, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1996 la spesa di L. 100.000.000.

2. All'onere di L. 100.000.000 previsto dal precedente comma si provvede mediante utilizzo, pari importo, della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996.

3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996 è apportata la seguente variazione:

all'ambito 1, settore 4, obiettivo 1 è istituito il capitolo 1.4.1.2.4192 «Spese per la realizzazione di ospedali da campo» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 100.000.000».

La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge Regione Lombardia.

Milano, 5 agosto 1996

FORMIGONI

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 18 giugno 1996 e vistata dal commissario del governo con nota del 26 luglio 1996 prot. n. 22802/2870).

96R0755

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 10 luglio 1996, n. 48.

Attivazione delle risorse necessarie alla costruzione, ristrutturazione, acquisizione e utilizzo di sale per ogni forma di spettacolo.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 26 speciale del 2 agosto 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione riconosce nella diffusione della Cultura dello Spettacolo un importante veicolo di crescita e di sviluppo della società civile, in armonia con i principi ispiratori dello Statuto, nonché in conformità con le leggi già precedentemente approvate.

Art. 2.

Per la realizzazione dei fini di cui al precedente articolo la Regione promuove la costituzione di una rete di strutture idonee a garantire a tutti i cittadini la fruizione di ogni forma di Spettacolo, attraverso l'attivazione delle risorse necessarie alla costruzione, la ristrutturazione, l'acquisizione e l'utilizzo di sale e di teatri di rilevanza artistica.

Art. 3.

Tali strutture dovranno rispondere ai seguenti requisiti:

- a) avere carattere di polifunzionalità, onde consentire l'utilizzo per attività cinematografiche, musicali, teatrali e di danza;
- b) rispondere a criteri di circondarzialità, onde garantire la massima fruibilità di ogni tipo di attività di Spettacolo, in maniera uniforme su tutto il territorio regionale;
- c) presentare dimensioni, numero di posti, strutture tecniche, nonché locali di appoggio e di servizio, direttamente rapportati al numero degli abitanti del bacino di riferimento;
- d) presentare l'assoluta assenza di barriere architettoniche, onde garantire la fruibilità anche ai cittadini portatori di handicap.

Art. 4.

La Regione, attraverso un Comitato di esperti nominato dalla Giunta Regionale, entro e non oltre trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, procede alla elaborazione di un piano quinquennale sulla base di accertate priorità di carattere locale e ambientale, nonché sulla base di oggettive necessità determinate dal numero degli abitanti del bacino di riferimento.

Art. 5.

Le strutture, una volta realizzate, sono affidate ai Comuni proponenti che provvederanno alla gestione.

Art. 6.

All'onere derivante dall'attuazione delle norme contenute nella presente legge la Regione provvede attraverso:

- a) l'attivazione di risorse comunitarie;
- b) l'attivazione di finanziamenti di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163 e successive norme attuative;
- c) l'iscrizione di apposite poste di bilancio relative agli esercizi finanziari ricompresi nel quinquennio di riferimento.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 10 luglio 1996

FALCONIO

96R1017

LEGGE REGIONALE 17 luglio 1996, n. 49.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 settembre 1982 n. 75 (Interventi socio assistenziali a favore delle persone anziane).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 26 speciale del 2 agosto 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'art. 3 della legge regionale 16 settembre 1982, n. 75 dopo la lettera d) del punto 1 inserire: e) accoglienza in famiglia di anziani che ne siano privi o siano in stato di abbandono.

Dopo l'art. 7 è inserito il seguente nuovo articolo:

Può essere assegnata alle famiglie che hanno anziani in accoglienza, per tutto il periodo di durata dell'accoglienza una somma mensile di importo pari a quella determinata dal quarto comma lettera a) dell'art. 8 della legge regionale n. 15/1989.

La Giunta con apposita direttiva normerà i criteri di accesso al beneficio in termini di soglia di reddito sia dell'anziano che della famiglia ospitante.

Art. 2.

Dopo l'art. 13 è aggiunto:

I Comuni e le Comunità montane possono concedere in comodato a libere associazioni di anziani, formalmente costituite, beni mobili e immobili non altrimenti utilizzati, al fine di consentirne il recupero e l'impiego per fini socialmente utili.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 17 luglio 1996

FALCONIO

96R1018

LEGGE REGIONALE 17 luglio 1996, n. 50.

Acquisizione al Patrimonio Regionale del Centro di Servizi Informatici e Telematici in Val Vibrata.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 26 speciale del 2 agosto 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione Abruzzo, in attuazione della Direttiva del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno del 18 maggio 1992, n. 22 P3/92, acquisisce al patrimonio regionale il «Centro di Servizi Informatici e Telematici alle PMI» realizzato in Tortoreto (TE) dallo IASM (oggi I.P.I.) nell'ambito dell'Azione Organica 2 prevista dalla legge n. 64/86 con i fondi del programma STAR dell'Unione Europea.

Con tale acquisizione la Regione vuole contribuire allo sviluppo del sistema produttivo regionale, segnatamente nel campo delle Piccole e Medie Imprese, attraverso la erogazione di servizi informatici e telematici.

Art. 2.

La Giunta regionale è autorizzata a provvedere a tutti gli adempimenti diretti all'acquisizione in proprietà del Centro, ed in particolare:

a stipulare con lo IASM (oggi I.P.I.) apposita convenzione per la disciplina dei relativi aspetti patrimoniali e finanziari;

a ricercare le migliori forme per la gestione del centro che assicurino l'efficace perseguimento delle finalità indicate nel precedente articolo 1, ricorrendo all'affidamento a terzi soggetti interessati, mediante procedure da espletare nel rispetto delle normative nazionali e comunitarie.

Art. 3.

In caso di inutilizzazione parziale o totale del Centro, la Regione potrà, previa apposita motivata deliberazione del Consiglio regionale: alienarlo a terzi;

utilizzarlo per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali e/o di interesse pubblico.

Art. 4.

Gli oneri conseguenti l'attuazione della presente legge sono stimati per l'anno 1996 in lire 300 milioni.

Sono conseguentemente ridotti, per la competenza, i seguenti capitoli del bilancio di previsione della spesa per il corrente anno: (Omissis).

Il Presidente della Giunta Regionale, con proprio decreto, su conforme deliberazione della Giunta stessa è autorizzato a disporre, ai sensi del penultimo comma dell'art. 37 della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81, le necessarie variazioni di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 17 luglio 1996

FALCONIO

96R1019

LEGGE REGIONALE 17 luglio 1996, n. 51.

Modifiche alla legge regionale 28 aprile 1995, n. 80, «Intervento straordinario a sostegno dell'attività di ricerca, didattica ed assistenziale svolta dall'Università «D'Annunzio» di Chieti presso presidi ospedalieri della ULS di Chieti».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 26 speciale del 2 agosto 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'art. 3 della legge regionale 28 maggio 1995, n. 80, concernente «Intervento straordinario a sostegno dell'attività di ricerca, didattica ed assistenziale svolta dall'Università D'Annunzio di Chieti presso Presidi ospedalieri della USL di Chieti» è sostituito dal seguente:

«Art. 3. — 1. L'arco di tempo al quale si riferisce l'assunzione degli oneri di cui alla presente legge a carico della Regione Abruzzo decorre dal 1° luglio 1992 e si spinge fino alla stipula del Protocollo d'intesa di cui all'art. 6 comma 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive rettifiche ed integrazioni, e comunque non oltre il 31 luglio 1996.

2. L'art. 4 primo comma della legge regionale 28 maggio 1995, n. 80, è così modificato: «L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è valutato in lire 2.457.140.000».

Art. 2.

1. L'onere, aggiuntivo a quello già integrato dalla legge regionale 28 aprile 1995, n. 80, determinato dalle modifiche ad essa apportate dall'art. 1 della presente legge, è valutato complessivamente in L. 707.140.000 (settecentosettemilionesettantaquattromila).

2. Alla spesa, presumibilmente valutata come al comma che precede, si provvede mediante riduzione per competenza e cassa dello stanziamento iscritto al Capitolo 323000 - elenco 3 - dello Stato di previsione della spesa per l'esercizio 1996, denominato «Fondo globale occorrente per far fronte ad oneri conseguenti a nuovi provvedimenti legislativi riguardanti spese correnti».

3. La partita n. 5 dell'elenco 3 allegato al bilancio di previsione per il 1996 è corrispondentemente ridotta.

4. Lo stanziamento assegnato al Cap. 11638 iscritto nello Stato di previsione della spesa del Bilancio per l'esercizio 1996, denominato «Intervento straordinario per attività di ricerca, didattica ed assistenziale svolta dall'Università D'Annunzio di Chieti», è corrispondentemente elevato, per competenza e cassa, da lire 600 milioni a lire 1.307.140.000.

Art. 3.

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 17 luglio 1996

FALCONIO

96R1020

LEGGE REGIONALE 17 luglio 1996, n. 52.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 27 agosto 1982, n. 69 recante «Istituzione di un fondo regionale per il finanziamento delle funzioni socio-assistenziali».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 26 speciale del 2 agosto 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 3 della legge regionale 27 agosto 1982, n. 69, è sostituito dal seguente:

«L'ammontare dello stanziamento relativo al fondo di cui al precedente articolo 2, è destinato, per un importo di L. 500.000.000, agli interventi ed alle finalità di cui al V comma del presente articolo.

Il fondo regionale, rideterminato tenendo conto di quanto previsto dal precedente comma, viene ripartito tra i Comuni per due terzi in ragione della rispettiva popolazione residente, risultante dai dati ufficiali ISTAT del penultimo anno precedente a quello della ripartizione stessa e per un terzo in ragione della rispettiva superficie.

Il relativo riparto viene annualmente operato dalla Giunta Regionale entro il mese di marzo di ogni esercizio finanziario e la erogazione delle quote viene effettuata in due rate semestrali anticipate.

Tali assegnazioni sono utilizzate dai Comuni senza vincolo di destinazione, nell'ambito delle materie socio-assistenziali ad essi attribuite e la relativa gestione finanziaria viene contabilizzata separatamente.

L'importo di L. 500.000.000, di cui al primo comma del presente articolo, viene ripartito tra i Comuni quale contributo per il pagamento delle rette dei minori ospitati presso Istituti educativi-assistenziali in quanto privi di famiglia, o allontanati dalla famiglia per disposizione dell'Autorità Giudiziaria, o ai quali comunque la famiglia medesima non possa adeguatamente provvedere, limitatamente al tempo in cui permane tale impossibilità.

La ripartizione del contributo di cui al precedente comma, viene effettuata, in due rate posticipate, tra i Comuni che avvanzeranno istanza alla Regione Abruzzo, in ragione del numero dei minori ospitati, impossibilitati a pagare la retta, presso Istituti educativi assistenziali e del periodo della loro permanenza negli stessi.

Le istanze di cui sopra dovranno essere prodotte, relativamente a ciascun esercizio finanziario, entro il 30 giugno, per la prima rata di ripartizione, pari al 50% della somma di L. 500.000.000 destinata all'intervento di cui al V comma, ed entro il 31 dicembre, per quanto concerne il rimanente 50%.

L'effettiva erogazione del contributo di cui al V comma del presente articolo avverrà sulla base della rendicontazione presentata dai Comuni, corredata dalla certificazione dei Revisori dei Conti.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 17 luglio 1996

FALCONIO

96R1021

LEGGE REGIONALE 17 luglio 1996, n. 53.

Requisiti per l'accreditamento provvisorio delle case di cura private.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 26 speciale del 2 agosto 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Fino alla emanazione dell'A.I.C. (Atto Indirizzo e Coordinamento) di cui all'art. 8 - comma 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 così come modificato ed integrato dal decreto legislativo 30 dicembre 1993, n. 517, i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi richiesti per l'accreditamento provvisorio delle Case di Cura private, sono quelli previsti dalla legge regionale 14 settembre 1989, n. 85.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 17 luglio 1996

FALCONIO

96R1022

LEGGE REGIONALE 18 luglio 1996, n. 54.

Modifiche alla legge regionale 30 maggio 1973, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 26 speciale del 2 agosto 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL VICE PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.**Rimborso spese**

1. Per le spese sostenute in relazione ad ogni giorno di presenza effettiva ad una o più riunioni di organismi istituzionali e per un massimo di 20 presenze mensili, ai Consiglieri regionali viene corrisposta una indennità di presenza di L. 200.000, incrementata dal 1° gennaio di ogni anno sulla base dell'indice di variazione dei prezzi al consumo per operai ed impiegati determinatosi nell'anno precedente, secondo le rilevazioni Istat, ed un rimborso chilometrico ragguagliato ad un quinto del costo di benzina super sulla base del doppio della distanza tra il luogo di residenza e/o domicilio e le sedi istituzionali in cui sono chiamati a svolgere le loro funzioni.

2. I Consiglieri con residenza e/o domicilio nelle città ove si svolgono le riunioni degli organismi istituzionali, nonché quelli che usufruiscono in via permanente di autovetture di servizio non ricevono il rimborso chilometrico.

3. Per le spese sostenute in relazione ad altre attività connesse all'espletamento del mandato, ai Consiglieri regionali è altresì corrisposto un rimborso forfettario mensile costituito da una quota equivalente alla indennità di presenza ed al rimborso chilometrico relativo a otto giorni di presenza, calcolati come nel comma 1, e da una quota corrispondente alla percorrenza di 1500 chilometri, calcolata moltiplicando tale cifra per un quinto del prezzo di un litro di benzina super, rilevabili il 1° giorno di ciascun mese.

4. Per il rimborso chilometrico, di cui al precedente comma, connesso agli otto giorni di presenza, viene conteggiato il doppio della distanza tra il luogo di residenza e/o domicilio ed il Capoluogo della Regione.

5. Si intendono organismi istituzionali per le cui riunioni è prevista l'indennità ed il rimborso, di cui al comma 1, il Consiglio, la Giunta, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, le Commissioni consiliari permanenti, speciali e di inchiesta, la Conferenza dei Capigruppo, la Giunta per il Regolamento, la Giunta per le Elezioni ed ogni altro organismo formalmente costituito ed interno alla Giunta ed al Consiglio regionale.

Art. 2.**Decurtazioni**

1. Ad ogni Consigliere è applicata, entro i limiti di quanto percepito ai sensi del 30 comma del precedente art. 1 una decurtazione: di L. 200.000 per ogni giornata di assenza alle sedute del Consiglio regionale;

di L. 100.000 per ogni giornata di assenza alle restanti riunioni degli organismi indicati nell'ultimo comma del precedente articolo.

2. La decurtazione non viene operata per le assenze:

a) registrate oltre le dodici partecipazioni mensili a riunioni di organismi formalmente convocati;

b) per ragioni di salute, giustificate con certificato medico;

c) connesse all'esercizio, per la carica ricoperta, di incarico ricevuto dal Presidente del Consiglio regionale o dal Presidente della Giunta regionale.

3. L'Ufficio di Presidenza e la Giunta regionale, per quanto di competenza, possono disciplinare con proprio atto le modalità di riduzione del rimborso spese in relazione ai tempi di presenza alle sedute degli organismi istituzionali.

Art. 3.**Abrogazioni**

1. Sono abrogati: gli artt. 4, 5 e 6 della legge regionale 30 maggio 1973, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni ed ogni altra norma in contrasto con la presente legge.

Art. 4.**Norma finanziaria**

1. L'onere derivante dalla presente legge farà carico al capitolo del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1996 e allo stesso o corrispondente capitolo per gli esercizi successivi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 18 luglio 1996

VERTICELLI

96R1023

LEGGE REGIONALE 18 luglio 1996, n. 55.

Legge regionale 25 ottobre 1974 n. 72. Piano Sanitario. Interpretazione autentica del capitolo 3 punto 3.4.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 26 speciale del 2 agosto 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL VICE PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.**Interpretazione autentica**

La disposizione del capitolo 3, punto 3.4, capo 1°, comma 6°, deve essere intesa nel senso che i vincoli posti sono riferiti al rapporto intercorrente tra popolazione e strutture di Fisiokinesiterapia o terapia fisica convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale, mentre restano non contingentate le richieste di autorizzazione di libera iniziativa privata ed autonoma gestione degli stabilimenti.

Art. 2.**Dichiarazione d'urgenza**

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel B.U.R.A.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 18 luglio 1996

VERTICELLI

96R1024

LEGGE REGIONALE 23 luglio 1996, n. 56.

Deviazione traffico pesante dalla Strada Statale 16 all'autostrada A/14 nelle zone litoranee del territorio abruzzese anno 1996.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 26 speciale del 2 agosto 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di incentivare lo sviluppo del turismo nelle località balneari della costa adriatica abruzzese, ostacolato dal transito degli autoveicoli pesanti lungo la S.S. 16, e di ridurre, contestualmente, i tempi di percorrenza delle merci trasportate con la modalità gomma, la Regione Abruzzo, entro i limiti di spesa di cui al successivo articolo 3, assume l'onere del pagamento della tariffa di pedaggio autostradale degli autotreni ed autoarticolati di cui, rispettivamente, alle lettere *h*) ed *i*) dell'art. 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, adibiti al trasporto di cose, obbligatoriamente devianti sull'A/14 lungo la tratta S. Benedetto del Tronto - Vasto Sud e viceversa, per un periodo di 48 giorni a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

Il competente Settore Trasporti dispone la liquidazione ed il pagamento, previo impegno della Giunta Regionale, della spesa derivante dagli interventi di cui al precedente articolo 1, in favore della Società Autostrade S.p.A. - con sede in Roma - concessionaria dell'Autostrada A/14, sulla base delle fatture dei pedaggi autostradali conseguenti dall'applicazione della presente legge regionale.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge regionale, valutato per l'anno 1996, in lire 2.000.000.000, si provvede introducendo le seguenti variazioni, in termini di competenza e cassa, nello stato di previsione della spesa del bilancio del medesimo esercizio finanziario:

(Omissis).

La partita n. 25 dell'elenco n. 4 è corrispondentemente ridotta.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 23 luglio 1996

FALCONIO

96R1025

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 13 agosto 1996, n. 67.

Proroga degli organi dell'Istituto regionale per la Programmazione Economica della Toscana (I.R.P.E.T.).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 46 del 22 agosto 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

le seguente legge:

Articolo unico

Gli organi dell'Istituto Regionale per la Programmazione Economica della Toscana, già prorogati con L.R. 22 novembre 1995 n. 101 «Proroga degli organi dell'I.R.P.E.T.» restano in carica fino alla data di entrata in vigore della L.R. 3 luglio 1996 n. 51 (Atti Consiglio) «Ordinamento dell'I.R.P.E.T.» e comunque improrogabilmente non oltre il 15 ottobre 1996.

La presente legge è pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

La presente legge dichiarata urgente ai sensi dell'art. 28 dello statuto e dell'art. 127 della Costituzione entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, 13 agosto 1996

MARCUCCI

(incaricata con DPGR n. 221 del 15 giugno 1995)

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 26 luglio 1996 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 9 agosto 1996.

96R0775

LEGGE REGIONALE 13 agosto 1996, n. 68.

Norme procedurali per l'individuazione del soggetto pubblico o privato acquirente dei beni di cui alla L.R. 22 dicembre 1994 n. 109.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 46 del 22 agosto 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

le seguente legge:

Articolo unico

1. Nella legge regionale 22 dicembre 1994 n. 109 l'espressione Toscoagri S.r.l., nonché l'espressione Soc. Toscoagri S.r.l. costituita tra il Consorzio Agrario Provinciale di Siena e Agrigest di Donoratico e avente sede in Siena via Pianigiani 9, sono sostituite con l'espressione «soggetto pubblico o privato acquirente in forma societaria».

2. Il soggetto di cui al comma precedente è individuato dalla Giunta regionale, su proposta della Fidi Agricola, che procede all'istruttoria nel rispetto della seguente procedura:

a) invito pubblico a presentare offerte di acquisto del bene. L'invito deve contenere tutte le condizioni ed i termini di riferimento e deve essere pubblicizzato in forma idonea;

b) istruttoria relativa all'individuazione del soggetto beneficiario, sulla base dell'offerta di acquisto e delle garanzie presentate nonché di ipotesi di sviluppo delle attività;

c) comunicazione degli esiti dell'istruttoria relativa all'individuazione del soggetto acquirente alla Giunta regionale che provvede, successivamente, alla liquidazione del contributo alle condizioni di cui all'art. 4 della legge regionale n. 109/94.

La presente legge è pubblicata sul *Bollettino ufficiale della Regione*. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 13 agosto 1996

MARCUCCI

(incaricata con DPGR n. 221 del 15 giugno 1995)

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 26 luglio 1996 ed è stata vistata dal commissario del governo il 9 agosto 1996.

96R0776

LEGGE REGIONALE 13 agosto 1996, n. 69.

Disciplina delle strade del vino in Toscana.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Toscana* n. 46 del 22 agosto 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

le seguente legge:

Art. 1.

Finalità e definizione di «Strada del vino»

1. La Regione Toscana, nell'ambito delle politiche di sviluppo rurale, allo scopo di valorizzare e promuovere i territori ad alta vocazione vitivinicola, con particolare riferimento ai luoghi delle produzioni qualitative di cui alla legge 10 febbraio 1992, n. 164, nonché le produzioni e le attività ivi esistenti attraverso la qualificazione e l'incremento dell'offerta turistica integrata, promuove e disciplina in ambito regionale la realizzazione delle «Strade del vino».

2. Le «Strade del vino» sono percorsi caratterizzati da attrattive naturalistiche, culturali e storiche, nonché da vigneti e cantine di aziende agricole singole o associate aperte al pubblico.

3. Le attività di ricezione e ospitalità svolte da aziende agricole che hanno sottoscritto il disciplinare di cui all'art. 3, comma 1, rientrano fra le attività agrituristiche di cui alla legge regionale 17 ottobre 1994, n. 76, se rispondono ai requisiti richiesti dalla legge regionale citata.

4. Le attività di cui al comma 3 possono comprendere anche la degustazione dei prodotti aziendali e l'organizzazione di attività ricreative, culturali e didattiche, purché a favore degli ospiti aziendali.

5. La degustazione e l'organizzazione di attività ricreative, culturali e didattiche, qualora non svolte nei confronti degli ospiti aziendali, non rientrano fra le attività agrituristiche di cui alla legge regionale n. 76/1994.

Art. 2.

Regolamento di attuazione

1. Il Consiglio regionale, su proposta della giunta, entro centotanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva il regolamento di attuazione.

2. Il regolamento dispone in ordine:

a) alla qualificazione ed omogeneizzazione dell'offerta enoturistica regionale, mediante l'indicazione degli standards minimi di qualità;

b) alla definizione di un'immagine coordinata delle «Strade del vino» da parte di tutti i soggetti aderenti di cui all'art. 3, comma 1, anche per il tramite di una specifica ed omogenea segnaletica informativa per tutto il territorio regionale;

c) alla definizione dei contenuti generali del disciplinare-tipo e delle linee-guida per la gestione delle «Strade del vino»;

d) alla definizione dei parametri qualitativi cui dovranno sottostare i «Musei della vite e del vino di Toscana» per poter essere soggetti inseriti nelle «Strade del vino».

Art. 3.

Comitato promotore e disciplinare della «Strada del vino»

1. Il disciplinare per la costituzione, la realizzazione e la gestione di ogni «Strada del vino», rispondente ai contenuti definiti dal regolamento di cui all'art. 2, è proposto alla Giunta regionale da un Comitato promotore, cui possono partecipare le aziende vitivinicole singole o associate, le organizzazioni professionali agricole, le Associazioni di produttori agricoli (A.P.A.) riconosciute ai sensi della legge regionale 29 maggio 1980, n. 77, i Consorzi di tutela dei vini di Toscana, gli enti locali, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, gli operatori economici e le istituzioni ed associazioni operanti nel campo culturale e ambientale interessate alla realizzazione degli obiettivi della presente legge.

2. Al comitato promotore partecipano:

almeno 1/3 delle aziende produttrici di vino iscritte all'albo di cui all'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

oppure:

almeno 1/4 delle aziende produttrici di vino, iscritte all'albo di cui all'art. 15 della legge n. 164/1992, unitamente ad uno o più comuni o ad una provincia o ad una camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

3. Ove il comitato promotore rappresenti un territorio su cui insistono più denominazioni di origine, le quote di cui al comma 2 si ottengono con la partecipazione delle aziende produttrici appartenenti alle varie denominazioni.

4. Ove il comitato promotore rappresenti un territorio su cui insiste una denominazione articolata in sottozone ai sensi della legge n. 164/1992, le quote di cui al comma 2 si ottengono con la partecipazione delle aziende produttrici appartenenti alle citate sottozone.

5. Al disciplinare sono annesse le sottoscrizioni di impegno alla realizzazione della «Strada del vino» da parte dei legali rappresentanti dei soggetti aderenti al comitato promotore.

Art. 4.

Competenze della Regione

1. La Giunta regionale riconosce, esclusivamente ai fini della presente legge, «la Strada del vino», con riferimento alla zona geografica interessata e previa verifica della rispondenza del disciplinare ai contenuti definiti nel regolamento di cui all'art. 2. Tale verifica è effettuata, entro centoventi giorni dalla proposta del comitato promotore, con riferimento, in particolare, a:

a) gli standards di qualità di base, di cui all'art. 2, comma 2, lett. a);

b) la coerenza degli impegni assunti dal comitato promotore;

c) la corrispondenza dell'itinerario progettato alla salvaguardia e valorizzazione delle zone di produzione di cui alla legge n. 164/92;

d) la corrispondenza dei «Musei della vite e del vino della Toscana», iscritti nelle «Strade del vino», alle norme delle leggi regionali in materia di musei. Il museo deve avere una caratterizzazione nell'ambito territoriale vitivinicolo, rivestire carattere di unicità e corrispondere ai parametri qualitativi previsti dal regolamento di cui all'art. 2.

2. In presenza di richieste di riconoscimento, presentate da più comitati con riferimento alla stessa «Strada del Vino», viene data priorità al comitato con il maggior numero di aderenti iscritti alla denominazione di origine.

3. La Giunta regionale riconosce altresì, per ogni «Strada del vino», uno specifico simbolo identificativo, in conformità di quanto stabilito all'art. 2, comma 2, lett. b).

4. La Regione promuove iniziative finalizzate alla formazione professionale di animatori ed operatori enoturistici ed enomuseali, in conformità a quanto disposto dalla legge regionale 31 agosto 1994, n. 70.

Art. 5.

Comitato responsabile

1. Entro sessanta giorni dal riconoscimento della «Strada del vino» il comitato promotore si trasforma in comitato responsabile.

2. Il comitato responsabile;

a) procede alla realizzazione della «Strada del vino» e alla sua gestione, in conformità con quanto disposto dalla presente legge e dal regolamento di cui all'art. 2;

b) diffonde, in collaborazione con i produttori vitivinicoli e con gli altri soggetti interessati, la conoscenza della «Strada del vino»;

c) promuove l'inserimento della «Strada del vino» nei vari strumenti di promozione turistica attivati direttamente o indirettamente;

d) vigila sulla coerente attuazione del progetto da parte di tutti i soggetti aderenti al disciplinare e sul buon funzionamento della «Strada del vino»;

e) cura i rapporti con gli enti locali;

f) può gestire la campagna di informazione per la valorizzazione della «Strada del vino»;

g) può gestire un «Museo della vite e del vino di Toscana»;

h) può presentare le domande di contributo di cui all'art. 6;

i) riceve le adesioni da parte dei soggetti interessati al disciplinare approvato.

3. Qualora un «Museo della vite e del vino» non sia gestito direttamente dal comitato responsabile, il responsabile scientifico del museo fa parte del comitato stesso.

Art. 6.

Programma annuale di finanziamento

1. Per la realizzazione delle finalità della presente legge, la Regione prevede la concessione di contributi per i seguenti interventi:

a) creazione di specifica segnaletica riferita alla «Strada del vino» riconosciuta;

b) creazione o adeguamento di «centri di informazione» finalizzati ad una informazione specifica sull'area vitivinicola interessata dalla «Strada del vino»;

c) creazione di «Musei della vite e del vino in Toscana», mediante istituzione di nuovi musei o ampliamento e riallestimento di musei già esistenti. Non potrà essere finanziato più di un museo per ogni «Strada del vino»;

d) adeguamento agli standards previsti dal regolamento di cui all'art. 2, comma 2, lett. a).

2. I contributi di cui al comma 1, lett. a), b) e c), possono essere concessi a favore di comitati responsabili, enti locali ed altri soggetti, fino al 40% dell'investimento totale e fino ad un massimo, rispettivamente, di L. 100.000.000. I beneficiari sono selezionati secondo il seguente ordine di priorità:

a) comitato responsabile;

b) enti locali;

c) altri soggetti.

3. I contributi di cui al punto d), a favore di aziende produttrici vitivinicole, singole e associate, che intendano aderire ad una «Strada del vino», sono concessi fino al 40% dell'investimento e fino ad un massimo di L. 50.000.000.

4. La Giunta regionale definisce, con proprio atto deliberativo, l'apertura dei termini per la presentazione delle domande di contributo, la documentazione necessaria ai fini istruttori, criteri e termini per il procedimento di selezione delle domande e le modalità di rendicontazione degli interventi.

5. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, approva, entro il 31 ottobre, il programma annuale di finanziamento.

6. La Giunta regionale verifica annualmente, tramite apposita rendicontazione prodotta dai soggetti beneficiari, la rispondenza del contributo erogato alle finalità proposte e, in caso di totale o parziale mancanza di rispondenza, revoca il finanziamento.

Art. 7.

Competenze dei comuni e delle province

1. I comuni e le province dispongono in merito alla localizzazione della segnaletica informativa lungo le strade di rispettiva competenza anche su proposta dei comitati responsabili.

2. I comuni e le province possono gestire, su proposta dei comitati responsabili, i «centri di informazione».

3. Le province effettuano il controllo sul rispetto delle disposizioni della presente legge e, in caso di gravi inadempienze da parte del comitato responsabile e di altri soggetti interessati, propongono alla Giunta regionale la revoca del riconoscimento di «Strada del vino».

Art. 8.

Norma finanziaria

1. Agli oneri relativi all'applicazione della presente legge si fa fronte, per l'esercizio 1996, con la seguente variazione di bilancio, per competenza e per cassa:

Capitolo di spesa in diminuzione

Cap. 20500

«Fondo pagamento contributi conto capitale e concorso attuato sugli interessi in attuazione del programma di interventi regionali in agricoltura (leggi regionali nn. 47/81 e 63/81) finanziamento statale» L. 800.000.000

Capitolo di spesa di nuova istituzione

Cap. 20305

«Spese per iniziative relative alle «Strade del Vino» (legge regionale n. 69/96)» L. 800.000.000

2. Agli oneri relativi agli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 13 agosto 1996

MARCUCCI

(incaricata con DPGR n. 221 del 15 giugno 1995)

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 26 luglio 1996 ed è stata vistata dal commissario del governo il 9 agosto 1996.

96R0777

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 30 agosto 1996, n. 37.

Modificazioni ed integrazioni di provvedimenti legislativi in materia di beni ed attività culturali.*(Pubblicata nel 1° suppl. straordinario al Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 36 del 4 settembre 1996)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Integrazione all'articolo 14 della legge regionale 23 novembre 1981, n. 77

1. All'articolo 14 della legge regionale 23 novembre 1981, n. 77, come modificato dall'articolo 3 della legge regionale 16 agosto 1982, n. 52, è aggiunto il seguente secondo comma: «Con le modalità di cui al primo comma, l'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere con tributi per la conservazione, il restauro e la valorizzazione di giardini storici nonché di complessi edilizi e relativi impianti fissi considerati di rilevante interesse culturale, quali testimonianze dell'archeologia industriale.»

Art. 2.

Modifiche alla legge regionale 11 dicembre 1989, n. 31

1. L'articolo 3 della legge regionale 11 dicembre 1989, n. 31, è sostituito dal seguente:

«Art. 3. — 1. Il parere sull'ammissibilità a contributo delle istanze presentate annualmente è formulato, sulla base dei programmi di attività, dalla Commissione regionale per la cultura.»

Art. 3.

Modifiche dell'articolo 49 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60

1. All'articolo 49, primo comma della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, dopo le parole «lavori di conservazione, restauro» sono inserite le parole «e, limitatamente agli Enti locali e loro consorzi, per l'acquisizione e».

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996/1998 e del bilancio per l'anno 1996 la denominazione del capitolo 5177 è sostituita dalla seguente: «Contributi a favore di Province, Comuni ed altri enti ed istituzioni pubblici e privati per l'esecuzione di lavori di conservazione e restauro; contributi a favore degli Enti locali e loro consorzi per l'acquisizione e valorizzazione di beni mobili considerati di interesse artistico, storico ed archeologico ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e per l'acquisto e l'installazione di apparecchiature ed attrezzature volte ad assicurare la loro migliore custodia e conservazione».

Art. 4.

Modifiche ed integrazioni dell'articolo 35 della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4

1. All'articolo 35, comma 2, della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, come integrato dall'articolo 34, comma 25, della legge regionale 1° febbraio 1993, n. 1, dopo le parole «compiti istituzionali» sono inserite le parole «in Italia e all'estero».

2. All'articolo 35, della legge regionale 4/1992, dopo il comma 2, viene inserito il seguente comma:

«2-bis. Fra gli organismi associativi di cui ai commi 1 e 2 sono ricomprese le associazioni che raccolgono, o cui aderiscono anche in forma organizzata, profughi istriani, fiumani e dalmati residenti fuori del territorio regionale, in Italia o all'estero.»

Art. 5.

Integrazione dell'articolo 29 della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68

1. All'articolo 29 della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68 è aggiunto il seguente ottavo comma:

«In deroga alle disposizioni contenute nel quinto e sesto comma, gli organismi regionali primari musicali e teatrali, individuati direttamente dalla presente legge, ivi compresa la fattispecie enunciata dalla legge regionale 68/1981, articolo 11, primo comma, lettera a bis), come inserita dall'articolo 36, comma 1 della legge regionale 4/1992, modificato dall'articolo 90 della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30 sono tenuti a presentare, a rendiconto, soltanto l'elenco analitico della documentazione, da sottoporre a verifica contabile a mezzo di un apposito controllo ispettivo disposto dalla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura».

Art. 6.

Modifica della legge regionale 22 marzo 1996, n. 15

1. Il comma 4, dell'articolo 30, della legge regionale 22 marzo 1996, n. 15, è sostituito dal seguente:

«4. Le domande per l'anno scolastico 1996/1997 relative agli articoli 27 e 28 della presente legge vanno presentate entro il 15 novembre 1996.»

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 30 agosto 1996

CECOTTI

96R0737

LEGGE REGIONALE 3 settembre 1996, n. 38.

Disposizioni sul patrimonio immobiliare regionale.*(Pubblicata nel 1° suppl. straordinario al Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 36 del 4 settembre 1996)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 8 GIUGNO 1993, N. 34

Art. 1.

Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale 34/1993

1. In via di interpretazione autentica l'articolo 1, comma 2, della legge regionale 8 giugno 1993, n. 34 deve interpretarsi nel senso che il trasferimento in proprietà della Regione agli Istituti autonomi per le case popolari competenti per territorio, ove non attuato in data ante-

cedente al 31 dicembre 1994, deve considerarsi avvenuto, anche nei territori in cui vige il sistema dei libri fondiari, con decorrenza 1^o gennaio 1995.

Art. 2.

Domande tavolari e vulture catastali

1. Nei territori in cui vige il sistema dei libri fondiari ai fini dell'intavolazione a nome degli Istituti autonomi per le case popolari della regione dei beni immobili di cui all'articolo 1 è sufficiente che questi ultimi vengano individuati nella domanda con l'indicazione delle partite tavolari in cui risultano censiti.

2. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale 34/1993, come interpretato dall'articolo 1 della presente legge, costituiscono titolo valido per l'effettuazione delle pertinenti vulture catastali.

Art. 3.

Beni immobili da acquisire al demanio comunale

1. Le aree verdi e le strade di accesso, comprese le aree di pertinenza ed i servizi nel sottosuolo e soprassuolo, acquisite in proprietà agli Istituti autonomi per le case popolari della regione ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, che a norma del codice della strada risultano inserite di fatto nella toponomastica dei Comuni, e che i singoli Consigli comunali, previa individuazione degli anzidetti beni immobili sulle mappe catastali, dichiarano entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, essere aree verdi e strade con destinazione pubblica, sono acquisite a titolo gratuito alla proprietà dei Comuni competenti per territorio, con destinazione a bene pubblico.

2. Nei territori in cui vige il sistema dei libri fondiari la domanda tavolare deve contenere la documentazione necessaria ad assicurare la concordanza del libro fondiario con gli atti del catasto.

Art. 4.

Regime transitorio per la vendita di beni immobili da parte degli Istituti autonomi per le case popolari della regione

1. L'alienazione da parte degli Istituti autonomi per le case popolari della regione dei beni immobili di cui all'articolo 1, prima che siano individuati i beni da acquisire ai Comuni, è subordinata ad una dichiarazione dei Comuni competenti per territorio che nei beni immobili da alienare non sono compresi beni o parte di beni di cui all'articolo 3.

Capo II

MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 17 GIUGNO 1993, N. 44

Art. 5.

Acquisizione alla proprietà dell'Istituto per le case popolari dell'Alto Friuli dei beni immobili regionali adibiti a civile abitazione siti in comune di Tarvisio, località Cave del Predil e Riofreddo.

1. All'articolo 2 della legge regionale 17 giugno 1993, n. 44, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. I beni immobili di proprietà regionale destinati a civile abitazione, ivi compresi gli accessori e le pertinenze, siti in comune di Tarvisio, località Cave del Predil e Riofreddo, sono acquisiti, in virtù della presente legge e con effetto dalla sua entrata in vigore, a titolo gratuito, in proprietà, all'Istituto autonomo per le case popolari dell'Alto Friuli.»

2. È abrogato l'articolo 9 della legge regionale 44/1993.

Art. 6.

Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 44/1993

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 44/1993, dopo le parole «della presente legge», sono aggiunte le parole «o successivamente assegnati dalla Regione».

2. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 44/1993, dopo le parole «nel territorio regionale» sono aggiunte le parole «con priorità a tutti coloro che hanno residenza o fissa dimora nelle frazioni di Cave del Predil e Riofreddo del Comune di Tarvisio».

3. All'articolo 3 della legge regionale 44/1993, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il canone di locazione relativo agli alloggi di cui al comma 1 viene ridotto del cinquanta per cento conformemente agli indirizzi generali espressi all'articolo 1.»

4. All'articolo 3 della legge regionale 44/1993, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Ai titolari di pensione diretta o di reversibilità della Miniera di Raibl che siano in possesso dei requisiti previsti dal comma 1 del presente articolo, è riconosciuto il diritto all'utilizzo gratuito e vitalizio degli alloggi di cui al comma 1, con eccezione delle spese condominiali e di riscaldamento.»

Art. 7.

Modifica dell'articolo 4, comma 1, della legge regionale 44/1993

1. All'articolo 4, comma 1, della legge regionale 44/1993, le parole «del proprio nucleo familiare, intendendosi adeguato l'alloggio composto da un numero di vani utili, esclusi la cucina e gli accessori, pari a quello dei componenti, con un minimo di due vani; viene inoltre considerato inadeguato l'alloggio dichiarato inabitabile con apposito provvedimento del sindaco per motivazioni di natura statica o igienico-sanitaria.» sono sostituite dalle parole «del proprio nucleo familiare, secondo i criteri stabiliti dall'articolo 24 della legge regionale 75/1982 e successive modifiche ed integrazioni.»

Art. 8.

Sostituzione dell'articolo 5 della legge regionale 44/1993

1. L'articolo 5 della legge regionale 44/1993, è sostituito dal seguente:

«Art. 5. (Determinazione del prezzo). — 1. Tenuto conto delle finalità sociali e di ripresa economica nelle località di Cave del Predil e Riofreddo, il prezzo di cessione in proprietà degli alloggi, determinato con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 70 della legge regionale 75/1982, e successive modifiche ed integrazioni, viene ulteriormente ridotto del 50 per cento.

2. Il prezzo di cessione, determinato ai sensi del comma 1 del presente articolo, può altresì essere corrisposto in venti rate semestrali, senza interessi, in deroga alle disposizioni in materia di cui alla legge regionale 75/1982 e successive modifiche ed integrazioni.»

Art. 9.

Sostituzione dell'articolo 6 della legge regionale 44/1993

1. L'articolo 6 della legge regionale 44/1993, è sostituito dal seguente:

«Art. 6. (Manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio edilizio). — 1. L'Istituto autonomo per le case popolari dell'Alto Friuli assume, nel proprio bilancio, le somme ricavate dalle cessioni effettuate in base agli articoli 4, 5 e 7, destinandole ad iniziative in Cave del Predil e Riofreddo, fino ad esaurimento delle necessità manutentive di carattere ordinario e straordinario del patrimonio edilizio abitativo.

2. L'Istituto autonomo per le case popolari dell'Alto Friuli provvede all'esecuzione di un programma di manutenzione straordinaria, preventivamente approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle finanze, sentito il parere del competente Organo tecnico regionale, in particolare allo scopo di adeguare il complesso di Cave del Predil e Riofreddo alle condizioni ambientali della zona.

3. Per le finalità indicate nei commi 1 e 2 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Istituto medesimo uno speciale finanziamento una tantum pari a lire 4 miliardi.

4. Particolari esigenze urgenti di manutenzione ordinaria possono essere imputate al finanziamento previsto dal comma 3.

5. Le modalità di erogazione del finanziamento di cui al comma 3 sono stabilite dalla Giunta regionale.».

Art. 10.

Patrimonio immobiliare non abitativo sito in comune di Tarvisio, località Cave del Predil e Riofreddo

1. Gli immobili di proprietà regionale siti in comune di Tarvisio, località Cave del Predil e Riofreddo, non adibiti ad uso abitativo, destinati a finalità sociali, sportive, ricreative e culturali, nonché quelli destinati ad uso industriale rimasti disponibili, le strade, le aree verdi e di pertinenza stradale, sono acquisiti in virtù della presente legge e con effetto dalla sua entrata in vigore, a titolo gratuito, in proprietà al Comune di Tarvisio.

2. È abrogato l'articolo 11 della legge regionale 44/1993.

Art. 11.

Intavolazione del diritto di proprietà

1. Ai fini dell'intavolazione dei beni immobili di cui agli articoli 5 e 10 è sufficiente che questi ultimi vengano individuati nella domanda con l'indicazione delle partite tavolari in cui risultano censiti.

Art. 12.

Determinazione del reddito annuo agli effetti IRPEF

1. All'articolo 7, comma 3, della legge regionale 44/1993, la lettera e) è così sostituita:

«e) fruire di un reddito annuo complessivo imponibile, agli effetti dell'IRPEF, inferiore al limite previsto per l'accesso all'edilizia convenzionata e agevolata, fissato dalla legge regionale 75/1982 e determinato con le modalità previste dalla stessa legge anche in relazione alla composizione del nucleo familiare.».

Art. 13.

Maggiori oneri per l'Istituto autonomo per le case popolari dell'Alto Friuli

1. Per i maggiori oneri che ricadono sull'Istituto autonomo per le case popolari dell'Alto Friuli in applicazione delle presenti disposizioni, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare all'Istituto medesimo la somma di lire 100 milioni per l'esercizio 1996.

2. Agli stanziamenti per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito il capitolo 1154 con la denominazione «Finanziamento all'Istituto autonomo per le case popolari dell'Alto Friuli a fronte di maggiori oneri per la gestione patrimoniale degli alloggi di Cave del Predil e Riofreddo».

4. Agli oneri previsti dal presente articolo si provvede con lo storno di lire 100 milioni dal capitolo 1900 - competenza derivata.

Capo III

DISPOSIZIONI SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE REGIONALE SITO IN COMUNE DI DUINO-AURISINA, LOCALITÀ VILLAGGIO DEL PESCATORE.

Art. 14.

Acquisizione alla proprietà dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Trieste dei beni immobili regionali adibiti a civile abitazione siti in Comune di Duino-Aurisina, località Villaggio del Pescatore. Acquisizione in proprietà al Comune di Duino-Aurisina del patrimonio immobiliare non abitativo.

1. I beni immobili di proprietà regionale destinati a civile abitazione, ivi compresi gli accessori e le pertinenze, siti in comune di Duino-Aurisina, località Villaggio del Pescatore, sono acquisiti, in virtù della presente legge e con effetto dalla sua entrata in vigore, a titolo gratuito, in proprietà all'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Trieste.

2. L'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Trieste, in deroga a quanto previsto dalla legge regionale 1° settembre 1982, n. 75 e successive modifiche ed integrazioni, mantiene i rapporti

di locazione attualmente in corso tra l'Amministrazione regionale ed i locatari dei beni di cui al comma 1 fino alla loro scadenza, al cui verificarsi gli alloggi vengono gestiti in regime di edilizia sovvenzionata conformemente alla legge regionale 75/1982 e successive modifiche ed integrazioni.

3. I terreni di proprietà regionale siti in comune di Duino-Aurisina, località Villaggio del Pescatore nonché i fabbricati non trasferibili all'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Trieste, i fabbricati non adibiti ad uso abitativo, le strade, le aree verdi e di pertinenza stradale, sono acquisiti in virtù della presente legge e con effetto dalla sua entrata in vigore, a titolo gratuito, in proprietà al Comune di Duino-Aurisina, il quale mantiene i rapporti di locazione e di affittanza attualmente in corso tra l'Amministrazione regionale ed i locatari e gli affittuari dei beni di cui al presente comma e può procedere alla loro alienazione conformemente alla normativa statale vigente.

Art. 15.

Intavolazione del diritto di proprietà

1. Ai fini dell'intavolazione dei beni immobili di cui all'articolo 14, è sufficiente che questi ultimi vengano individuati nella domanda con l'indicazione delle partite tavolari in cui risultano censiti.

Capo IV

DISPOSIZIONI SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE REGIONALE SITO IN COMUNE DI GRADISCA D'ISONZO

Art. 16.

Acquisizione alla proprietà dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Gorizia dei beni immobili regionali adibiti a civile abitazione siti in comune di Gradisca d'Isonzo. Acquisizione in proprietà al Comune di Gradisca d'Isonzo del patrimonio immobiliare non abitativo.

1. I beni immobili di proprietà regionale adibiti a civile abitazione, ivi compresi gli accessori e le pertinenze, siti in comune di Gradisca d'Isonzo, sono acquisiti, in virtù della presente legge e con effetto dalla sua entrata in vigore, a titolo gratuito, in proprietà all'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Gorizia.

2. L'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Gorizia gestisce gli alloggi di cui al comma 1 in regime di edilizia sovvenzionata, conformemente alla legge regionale 75/1982 e successive modifiche ed integrazioni.

3. I terreni di proprietà regionale siti in Comune di Gradisca d'Isonzo, le strade, le aree verdi e di pertinenza stradale, sono acquisiti in virtù della presente legge e con effetto dalla sua entrata in vigore, a titolo gratuito, in proprietà al Comune di Gradisca d'Isonzo, che ne dispone in conformità alla normativa statale vigente.

Art. 17.

Intavolazione del diritto di proprietà

1. Ai fini dell'intavolazione dei beni immobili di cui all'articolo 16, è sufficiente che questi ultimi vengano individuati nella domanda con l'indicazione delle partite tavolari in cui risultano censiti.

Art. 18.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione.

Data a Trieste, addì 3 settembre 1996

CECOTTI

96R0738

LEGGE REGIONALE 3 settembre 1996, n. 39.**Attuazione della normativa statale in materia di cessazione dell'impiego dell'amianto.**

(Pubblicata nel 1° suppl. straordinario al Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 36 del 4 settembre 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.**Finalità**

1. Con la presente legge la Regione Friuli-Venezia Giulia, al fine di dare concreta attuazione all'attività pianificatoria di cui all'articolo 10 della legge 27 marzo 1992, n. 257, ed in applicazione dei criteri indicati nel D.P.R. 8 agosto 1994, recante «Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano per l'adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 ottobre 1994, n. 254, disciplina le modalità e le procedure d'intervento attraverso il relativo Piano regionale.

2. Nell'ambito dell'attività pianificatoria di competenza, l'Amministrazione regionale tende al perseguimento dei seguenti obiettivi:

- a) definire, in armonia con i vigenti piani per lo smaltimento dei rifiuti, criteri e modalità di smaltimento dell'amianto;
- b) realizzare un archivio dati attraverso il censimento delle imprese che utilizzano o hanno utilizzato amianto o che svolgono attività di smaltimento e bonifica di edifici con presenza di amianto libero o in matrice friabile;
- c) individuare le strutture territoriali di controllo per la gestione delle attività di sorveglianza;
- d) organizzare un efficiente supporto strumentale, in grado di garantire lo svolgimento delle attività di controllo e vigilanza;
- e) garantire la formazione professionale degli addetti all'attività di controllo e vigilanza, nonché il rilascio dei titoli di abilitazione di cui alla legge 257/1992.

Art. 2.**Competenze**

1. Al fine del più ampio raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, all'Amministrazione regionale compete:

- a) la predisposizione e l'approvazione del Piano regionale di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto, di seguito denominato «Piano regionale», secondo le procedure e con gli effetti previsti dagli articoli 3 e 4;
- b) l'attuazione della normativa vigente in materia di censimento delle situazioni a rischio;
- c) la definizione e l'assegnazione della dotazione analitico-strumentale di base e a valenza regionale, necessaria all'attività di controllo, nonché l'effettuazione dei conseguenti investimenti;
- d) l'organizzazione, nel quadro della normativa di cui alla legge regionale 16 novembre 1982, n. 76, dei corsi di formazione professionale di base, di addestramento e di perfezionamento per il personale delle strutture di controllo e per gli addetti alle attività di bonifica, nonché la promozione di idonee iniziative dirette alla sensibilizzazione dell'utenza, anche attraverso l'istituzione di un apposito sportello regionale di consulenza ed assistenza ai privati operatori.

Art. 3.**Pianificazione**

1. Il progetto di Piano regionale è predisposto dalla Direzione regionale dell'ambiente, di concerto con la Direzione regionale della pianificazione territoriale, sentite le Direzioni regionali della sanità, dell'industria e della formazione professionale.

2. Il progetto di Piano regionale è adottato dalla Giunta regionale e sottoposto alla consultazione delle Amministrazioni provinciali, delle Aziende per i servizi sanitari e delle rappresentanze delle categorie interessate a livello regionale.

3. Acquisiti, entro trenta giorni dalla data di inoltro del progetto di Piano regionale, i pareri dei soggetti consultati, il progetto di Piano, eventualmente integrato o modificato secondo le osservazioni formulate in fase di consultazione, viene approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa e previo parere favorevole del Consiglio regionale di cui all'articolo 11 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52.

4. Il Piano regionale approvato è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e costituisce parte integrante del Piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti di cui alla legge regionale 7 settembre 1987, n. 30.

5. Il Piano regionale ha vigore a tempo indeterminato e può essere modificato in ogni tempo qualora sopravvengano esigenze di miglioramento o integrazione.

6. Sono fatte salve le procedure già attuate, in sede di assunzione del Piano regionale, in applicazione della normativa statale ed in conformità ai precedenti commi 1, 2, 3 e 4.

7. Le procedure per la revisione o per le modifiche del Piano regionale sono quelle previste per l'approvazione del Piano stesso.

Art. 4.**Effetti del Piano**

1. Il Piano regionale, in linea con i contenuti di cui alla legge 257/1992 ed al D.P.R. 8 agosto 1994, individua, fra l'altro, le tipologie e le norme tecniche gestionali degli impianti da utilizzare per lo smaltimento dei rifiuti di amianto.

2. Ferme restando le competenze autorizzatorie di cui alla legge regionale 30/1987, le individuazioni di cui al comma 1, nonché le specifiche tecniche di attuazione contenute nel Piano regionale, assumono efficacia vincolante ai fini del rilascio del relativo provvedimento autorizzativo o della conseguente modifica di quello eventualmente già in essere per lo smaltimento di altre tipologie di rifiuti.

3. Le procedure per l'emissione delle autorizzazioni di cui al comma 2 sono quelle previste dalla legge regionale 30/1987 e devono garantire il recepimento di tutte le norme tecniche e di gestione e gli eventuali vincoli previsti dal Piano regionale.

Art. 5.**Censimento**

1. Per la finalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), essendo necessario provvedere ad una puntuale rilevazione finalizzata al censimento delle situazioni a rischio per la presenza di amianto secondo i criteri contenuti nel Piano regionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad affidare incarichi ad enti, società o operatori privati.

Art. 6.**Controllo**

1. Le attività di controllo delle condizioni di salubrità ambientale e di sicurezza del lavoro e delle operazioni di bonifica, nonché le attività analitiche di base sono di competenza dei Dipartimenti di prevenzione delle Aziende per i servizi sanitari, i quali annualmente inviano alla Direzione regionale dell'ambiente una relazione dettagliata sull'attività svolta con le indicazioni di cui all'articolo 7 del D.P.R. 8 agosto 1994.

2. Le funzioni di vigilanza e controllo sulle attività di smaltimento dei rifiuti di amianto sono esercitate dalle Province ai sensi della legge regionale 30/1987, nonché secondo le indicazioni contenute nel Piano

regionale, che costituiscono primo indirizzo per il coordinamento di tutte le funzioni in applicazione dell'articolo 9, comma 2, del D.P.R. 8 agosto 1994.

3. Le autorità di cui ai commi 1 e 2 sono tenute a dare puntuale applicazione alle norme statali emanate in attuazione della legge 257/1992.

Art. 7.

Formazione professionale

1. I corsi di formazione professionale di livello operativo, mirati all'acquisizione della sensibilizzazione alla sicurezza e della consapevolezza del rischio, all'uso corretto dei sistemi di protezione e al rispetto delle procedure operative, nonché alla preparazione di soggetti con responsabilità di gestione e direzione delle attività di bonifica e di smaltimento dei rifiuti di amianto, sono svolti nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 10 del D.P.R. 8 agosto 1994, anche ai fini del rilascio dei titoli di abilitazione legislativamente previsti.

2. L'articolazione dei corsi di cui al comma 1 viene individuata dal Piano regionale.

3. A tale fine la Direzione regionale dell'ambiente è autorizzata a concedere apposito finanziamento all'Istituto regionale per la formazione professionale per la realizzazione dei corsi, nonché per l'acquisizione e la predisposizione di materiale didattico-informativo, compresa la realizzazione di cantieri di simulazione.

4. L'erogazione del finanziamento di cui al comma 3 avviene in unica soluzione in via anticipata, contestualmente all'emissione del provvedimento di concessione che fissa anche le modalità di rendicontazione.

Art. 8.

Strumentazione

1. Al fine di assicurare alle strutture di controllo la necessaria dotazione strumentale, come prevista dal Piano regionale, la Direzione regionale dell'ambiente è autorizzata a concedere apposito finanziamento alle Aziende per i servizi sanitari ivi individuate.

2. L'erogazione del finanziamento di cui al comma 1 avviene in unica soluzione in via anticipata, contestualmente all'emissione del provvedimento di concessione che fissa anche le modalità di rendicontazione.

Art. 9.

Divulgazione

1. Ai fini della divulgazione di materiale informativo per gli operatori del settore delle costruzioni e affini, in attuazione delle previsioni del Piano regionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad avvalersi di strutture esterne, tramite apposite convenzioni, per l'affidamento della diffusione dello stesso.

Art. 10.

Norme finanziarie

1. Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata la spesa di lire 820 milioni per l'anno 1996.

2. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 - alla Rubrica n. 14 - programma 1.1.1. - spese correnti - Categoria 1.4 - Sezione VIII - sono istituiti i seguenti capitoli:

a) capitolo 2248 (1.1.142.2.08.29) con la denominazione «Spese per l'attuazione del Piano di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto - fondi regionali» e con lo stanziamento di lire 580.908.000 per l'anno 1996;

b) capitolo 2249 (1.1.142.2.08.29) con la denominazione «Spese per l'attuazione del Piano di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto - fondi statali» e con lo stanziamento di lire 239.092.000 per l'anno 1996.

3. Al predetto onere complessivo di lire 820 milioni, si provvede come di seguito indicato:

a) per lire 580.908.000 mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 8920 del citato stato di previsione della spesa (partita n. 35 dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci predetti);

b) per lire 239.092.000 mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 8920 del citato stato di previsione della spesa (partita n. 36 dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci predetti).

4. Sui precitati capitoli 2248 e 2249 è altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 580.908.000 e di lire 239.092.000 rispettivamente, mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842 «Fondo di riserva di cassa» dello stato di previsione precitato.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 3 settembre 1996

CECOTTI

96R0739

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 4 settembre 1996, n. 68.

Modificazioni alla legge regionale 22 aprile 1991, n. 16 «Norme per l'utilizzo e la fruizione del Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand».

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della regione Piemonte* n. 37 dell'11 settembre 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'articolo 22 della legge regionale 22 aprile 1991, n. 16 è sostituito dal seguente:

«Art. 22. (*Esercizio della pesca*). — 1. L'esercizio della pesca nelle acque del Parco è vietato.

2. È fatta eccezione per gli allevamenti ittici e gli specchi d'acqua destinati alla pesca sportiva, individuati con deliberazione dell'Ente di gestione. La gestione di questi bacini è regolata da apposite convenzioni da stipularsi tra l'Ente di gestione ed i proprietari degli stessi.

3. Le violazioni alle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da lire 30 mila a lire 300 mila; la sanzione di cui al presente comma, nel caso di esercizio della pesca al di fuori delle limitazioni poste dalle convenzioni di cui al comma 2, è applicabile ai singoli individui esercitanti la pesca ed è maggiorata di dieci volte per i gestori dei bacini, che ne rispondono in solido.»

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 4 settembre 1996

GHIGO

96R0816

LEGGE REGIONALE 4 settembre 1996, n. 69.

Modifiche alla legge regionale 18 gennaio 1995, n. 8 «Finanziamento, gestione patrimoniale ed economico-finanziaria delle Unità sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 37 dell'11 settembre 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 18 gennaio 1995, n. 8 dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 4» sono inserite le seguenti: «e del comma 1-bis del presente articolo».

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 8/1995 è inserito il seguente:

«1-bis. La quota prevista per il finanziamento dell'assistenza residenziale sanitaria a non autosufficienti e lungodegenti viene ripartita alle Unità sanitarie locali (USL), alle quali è riconducibile l'inserimento degli assistiti nelle strutture».

Art. 2.

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 8/1995 sono inseriti i seguenti commi:

«4. Le Aziende e gli Enti di cui al comma 1 richiedono all'assessorato regionale competente l'ammissione al finanziamento, nei termini del programma regionale di cui al comma 2, allegando il progetto preliminare, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, legge 11 febbraio 1994, n. 109, e il relativo atto formale di approvazione dell'intervento da realizzare con la conseguente copertura finanziaria.

5. I finanziamenti sono assegnati dalla Giunta regionale, con l'indicazione dell'ammontare complessivo dei medesimi per ciascun intervento e i termini inderogabili di presentazione del progetto definitivo.

6. I finanziamenti per le opere sono concessi ed erogati secondo le modalità di cui all'articolo 2 della legge regionale 3 luglio 1996, n. 40, mentre i finanziamenti per l'acquisizione di immobile o attrezzature possono essere erogati in unica soluzione previa presentazione di idonea documentazione che attesti l'acquisita disponibilità dei beni stessi. Le Aziende e gli Enti di cui al comma 1 erogano i pagamenti ai creditori secondo le disposizioni di legge vigenti.

7. Spetta ai Servizi difesa opere pubbliche, competenti per territorio, la sorveglianza sull'andamento dei lavori di cui al presente articolo».

Art. 3.

1. Il comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 8/1995 è sostituito dal seguente:

«1. Il direttore generale può provvedere all'alienazione dei beni patrimoniali disponibili secondo le norme stabilite dai commi 2, 3 e 4, se l'alienazione è già prevista in un provvedimento programmatico oggetto di approvazione da parte della Giunta regionale, in ogni altro caso previa specifica autorizzazione della Giunta regionale se trattasi di beni immobili ovvero di beni mobili del valore superiore ai duecento milioni».

2. Alla lettera a) del comma 4 dell'articolo 15 della legge regionale 8/1995 sono abrogate le parole: «ed al valore dell'ECU, determinato in sede nazionale».

Art. 4.

1. La rubrica del capo I del Titolo III della legge regionale 8/1995 è sostituita dalla seguente: «Fornitura di beni e servizi ed appalto di opere».

2. La rubrica dell'articolo 16 della legge regionale 8/1995 è sostituita dalla seguente: «Beni, servizi, opere pubbliche e concessioni».

3. Dopo l'articolo 16 della legge regionale 8/1995 è inserito il seguente:

«Art. 16-bis. (Trattativa privata). — 1. Per le USL e le Aziende ospedaliere (AO) è ammesso, fatto salvo quanto stabilito dalla normativa nazionale, il ricorso alla trattativa privata interpellando più persone o ditte ritenute idonee:

a) quando gli incanti o le licitazioni siano andati deserti;

b) per l'acquisto di cose la cui produzione è garantita da privata industriale o per la cui natura non è possibile promuovere il concorso di pubbliche offerte;

c) per l'acquisto di macchine, strumenti ed oggetti che una sola ditta può fornire con i requisiti tecnici ed in grado di perfezione richiesti;

d) quando l'urgenza dei lavori, dei servizi e delle forniture sia tale da non consentire l'indugio della licitazione a condizione che l'urgenza non sia imputabile a ritardi o inadempimenti dovuti all'Ente stesso;

e) quando si tratti di acquisto o di locazione di immobili destinati ad uffici o servizi dell'Azienda sanitaria».

Art. 5.

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 40 della legge regionale 8/1995 è inserito il seguente:

«22-bis. Ai sensi dell'articolo 2, comma 14, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, la funzione di commissario liquidatore delle preesistenti USL è attribuita al direttore generale al quale è stata affidata, ai sensi del presente articolo, la gestione straordinaria delle partite 1994 precedenti».

Art. 6.

1. Il comma 1 dell'articolo 43 della legge regionale 8/1995 è sostituito dal seguente:

«1. Fino al 31 dicembre 1996 il bilancio, la contabilità finanziaria e le scritture obbligatorie continuano ad essere disciplinati dalla legge regionale 13 gennaio 1981, n. 2 e successive modificazioni ed integrazioni. Oltre tale termine la normativa richiamata si applica limitatamente alla formulazione del rendiconto generale per l'esercizio 1996 che dovrà essere assoggettato al controllo della Giunta regionale».

2. Al comma 2 dell'articolo 43 della legge regionale 8/1995 dopo le parole «Il bilancio di previsione 1995» sono inserite le seguenti: «e 1996».

Art. 7.

1. Al comma 1 dell'articolo 47 della legge regionale 8/1995 dopo la parola «riferimenti» sono inserite le seguenti: «al Presidente del comitato di gestione».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 4 settembre 1996

GHIGO

96R0817

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 23 agosto 1996, n. 26.

Modificazioni alla legge regionale 21 agosto 1995, n. 33 (Norme sulle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta e sulla previdenza dei consiglieri regionali).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle D'Aosta n. 40 del 3 settembre 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Dopo il comma 1 dell'art. 7 della legge 21 agosto 1995, n. 33 (Norme sulle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta e sulla previdenza dei consiglieri regionali) è aggiunto il seguente:

«1-bis. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio, con propria deliberazione, sentita la Conferenza dei capigruppo, può stabilire di estendere l'applicazione della trattenuta di cui al comma 1 alle assenze dalle sedute di altri organi interni del Consiglio e, con le opportune graduazioni, alle assenze parziali dalle sedute del Consiglio e di tutti i suoi organi interni».

Art. 2.

1. La disposizione di cui all'art. 10, comma 1, della legge regionale 33/1995 si applica, per i procedimenti aperti o in corso successivamente al 1° gennaio 1993, anche nei confronti dei consiglieri e degli assessori cessati dalla carica.

Art. 3.

1. Le spese per l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 2 previste, per il 1996, in L. 60.000.000 (sessantamiliioni) graveranno sul Capitolo 20432 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1996: «Rimborso delle spese legali e processuali sostenute dai Consiglieri e dagli Amministratori regionali».

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione per L. 60.000.000 (sessantamiliioni) dello stanziamento iscritto al Capitolo 69000 del bilancio della Regione per l'anno 1996 a valere sull'accantonamento previsto al punto D6. (Iniziativa e residenzialità in campo universitario) dell'allegato 1. al bilancio medesimo.

3. A decorrere dall'anno 1997 per la copertura degli oneri eventualmente occorrenti per l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 10, comma 1 della legge regionale 21 agosto 1995, n. 33 (Norme sulle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta e sulla previdenza dei consiglieri regionali), come integrato dall'art. 2 della presente legge, è autorizzato il prelievo dal fondo di riserva per le spese impreviste; secondo le modalità di cui all'art. 37 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta).

Art. 4.

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della regione per l'esercizio 1996 sono apportate le seguenti variazioni sia in termini di competenza che di cassa:

(Omissis).

La presente legge sarà pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 23 agosto 1996

VIERIN

96R0786

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 2 settembre 1996, n. 43.

Disciplina nella ricerca e coltivazione delle acque minerali e termali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 44 del 6 settembre 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I
FINALITÀ

Art. 1.

1. Le sorgenti di acque minerali e termali suscettibili di utilizzazione economica fanno parte del patrimonio indisponibile della Regione e la relativa ricerca e coltivazione è disciplinata dalla presente legge.

2. Rientrano nella disciplina della presente legge tutte le sorgenti la cui mineralità e termalità sia riconosciuta ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 6, lettera f), e del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105.

3. La Giunta regionale dispone ed adotta entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Piano di tutela e sviluppo relativo ai bacini di riconosciuto interesse idrominerale e termale del territorio regionale.

4. Tale Piano delimita gli ambiti dei relativi bacini, prevede indirizzi e norme per promuoverne la tutela, la coltivazione idromineraria, il rispetto ambientale e individua gli strumenti e le azioni per contemporaneamente ed integrare gli interessi dell'industria idromineraria e termale con le altre attività economiche in essere nella stessa area e con gli interessi collettivi generali;

5. Il Piano regola inoltre le forme ed i modi di gestione dei relativi ambiti, attraverso l'istituzione di una apposita autorità idromineraria e individua gli strumenti finanziari necessari alla loro piena attivazione e gestione.

Art. 2.

1. L'Amministrazione regionale, sentite le associazioni di categoria, promuove la partecipazione dei Comuni e delle Comunità Montane, ove esistenti, alla definizione del Piano di cui all'art. 1 ed alle procedure di rilascio dei permessi di ricerca e concessioni, ed acquisisce dati e studi utili a tali procedimenti, disponibili presso altri enti e strutture tecniche, Università e soggetti scientifici.

TITOLO II

DISPOSIZIONI COMUNI AL PERMESSO
DI RICERCA ED ALLA CONCESSIONE

Art. 3.

1. L'Amministrazione regionale provvede in merito alle domande di permesso di ricerca e di concessione di acque minerali e termali, tenuto conto:

- delle condizioni idrogeologiche e della sensibilità ambientale delle aree, con particolare riferimento alla loro stabilità;
- degli interessi preminenti in ordine alle esigenze di carattere pubblico;

c) dell'importanza dell'oggetto dell'istanza nell'economia regionale;

d) degli impegni assunti dal richiedente e della disponibilità, anche con riferimento non esclusivo ad eventuali specifiche esperienze nel settore, di capacità tecnica ed economica adeguata all'importanza della ricerca da svolgere, come specificato ai successivi articoli 12 e 19;

e) del parere espresso dalle amministrazioni comunali nei cui territori ricade l'area interessata.

Art. 4.

1. Possono presentare istanza per ottenere il permesso di ricerca o la concessione mineraria le persone fisiche, le società di persone e di capitali e gli Enti locali.

2. L'istanza, da indirizzarsi al Presidente della Giunta regionale, deve contenere i seguenti dati ed allegati che ne formano parte integrante:

a) le generalità e il domicilio per le ditte individuali e per tutti i soci delle società di persone fisiche; per le società di capitali, la sede legale, la sede e le generalità dei legali rappresentanti nonché la composizione del capitale sociale della società;

b) l'indicazione dell'estensione dell'area oggetto della domanda;

c) il periodo di tempo per cui viene richiesto il permesso o la concessione;

d) il certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.;

e) per le società, copie autentiche dell'atto costitutivo in vigore ed il relativo statuto, certificazione rituale da cui la società risulti essere in pieno esercizio dei propri diritti, l'ammontare del capitale sociale, le cariche sociali, il nome dei legali rappresentanti;

f) per gli Enti locali la deliberazione dell'organo competente;

g) mappa catastale con delimitazione della superficie richiesta nella domanda, con l'elenco di proprietari o possessori dei fondi in essa compresi;

h) per le zone assoggettate ad eventuali vincoli di natura pubblica, il provvedimento autorizzativo del competente organo.

3. Oltre ai dati e documenti previsti dal presente articolo, la domanda di permesso di ricerca o di concessione deve contenere gli allegati all'uopo richiesti dai successivi articoli 12 e 19 ed altri eventualmente richiesti dall'Amministrazione regionale. La domanda, completa della documentazione allegata, deve essere depositata presso il Dipartimento alle attività produttive.

4. L'Ufficio regionale competente per l'istruttoria dell'istanza può richiedere ulteriori integrazioni alla documentazione presentata.

Art. 5.

1. La Giunta regionale, provvede al rilascio del permesso di ricerca o della concessione, secondo i criteri previsti dall'art. 3, entro 120 (centoventi) giorni dal ricevimento delle relative domande.

2. Le Amministrazioni comunali, le AA.SS.LL., le Amministrazioni provinciali e le CC.CC.II.AA.AA. competenti per territorio devono emettere il parere di competenza entro 45 (quarantacinque) giorni dalla richiesta formulata dall'Amministrazione regionale; trascorso inutilmente tale termine il parere si intende reso favorevolmente. Copia dell'istanza e della relativa mappa catastale, con l'indicazione dei proprietari dovrà essere esposta per 15 (quindici) giorni consecutivi all'Albo Pretorio dei Comuni interessati.

3. Il richiedente, dovrà inoltre, a propria cura e spesa, far inserire nel Foglio degli Annunzi Legali della Provincia di appartenenza l'avviso dell'avvenuta presentazione della domanda e notificare copia della stessa ai proprietari delle aree interessate.

Art. 6.

1. Due o più istanze di permesso di ricerca o concessione sono considerate concorrenti qualora presentino interferenze nelle aree richieste e risultino presentate non oltre 60 (sessanta) giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione della prima domanda all'albo pretorio del Comune nel cui territorio dovranno effettuarsi i lavori. In tali casi, previa verifica della possibilità di eliminare in via bonaria la situazione di interferenza, costituisce elemento di preferenza un più elevato

rapporto, tra proprietà delle aree ed estensione del permesso di ricerca o della concessione e, in subordine, la precedenza nella presentazione della istanza. Le rimanenti istanze aventi titolo potranno comunque essere soddisfatte, per le parti residuali, dietro specifico assenso del richiedente. Per le concessioni, in particolare, il ricercatore ha titolo di priorità rispetto a qualsiasi altro soggetto richiedente.

Art. 7.

1. La concessione di sfruttamento minerario viene rilasciata a seguito di verifica del competente ufficio del Dipartimento Attività Produttive, che accerta la non interferenza con pozzi o sorgenti già in esercizio da concessioni precedenti.

Art. 8.

1. Il permesso di ricerca o la concessione non possono essere trasferiti, pena la nullità, per atto tra vivi, senza la preventiva autorizzazione dall'Amministrazione regionale. Sull'istanza preventiva la Giunta regionale si pronuncia nei termini, nelle forme e nei modi di cui alla presente legge.

2. Qualora non sia stata richiesta ed ottenuta l'autorizzazione preventiva di cui al presente articolo la Giunta regionale pronuncia la decadenza del permesso di ricerca o della concessione. Le stesse disposizioni si applicano nel caso di trasformazione, fusione o comunque variazione dell'assetto societario e del capitale sociale della società concessionaria o titolare del permesso di ricerca.

3. Le società quotate devono chiedere preventiva autorizzazione alla Regione Basilicata per la trattazione continua delle quote societarie con l'obbligo, comunque, di presentare entro il 30 gennaio di ogni anno la situazione aggiornata della composizione del capitale sociale al 31 dicembre precedente.

Art. 9.

1. Nel caso di morte del ricercatore o del concessionario il relativo permesso di ricerca o la concessione possono essere trasferiti, con provvedimento della Giunta regionale, agli eredi che ne facciano domanda entro 6 (sei) mesi dal decesso e che, nello stesso termine, abbiano nominato con la maggioranza indicata nell'articolo 1105 del C.C., un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con l'Amministrazione regionale e con i terzi, sempre che gli eredi soddisfino le condizioni previste dalla presente legge.

2. Il permesso di ricerca e la concessione si intendono rinunciati e si applicano le disposizioni relative alla rinuncia nel caso non trovi attuazione quanto previsto al comma precedente.

Art. 10.

1. Il permesso di ricerca o l'atto di concessione rilasciato dall'Amministrazione regionale deve essere notificato a cura del titolare a tutti i proprietari e possessori dei terreni compresi nella superficie interessata, entro 30 (trenta) giorni dalla notifica del relativo provvedimento con l'avviso che essi non potranno opporsi ai lavori di ricerca o di sfruttamento minerario.

2. I proprietari e i possessori delle particelle effettivamente interessate da lavori di ricerca o di sfruttamento minerario hanno diritto al rimborso dei danni arrecati con il deposito di una cauzione a garanzia da versare prima dell'inizio dei lavori.

3. Qualora le parti non si siano accordate in via di un bonario componimento sull'entità della funzione, il Presidente della Giunta regionale stabilirà entro 30 (trenta) giorni ed in via provvisoria l'ammontare del deposito, sentiti, su richiesta, i periti di parte.

4. L'inizio dei lavori è subordinato, in tal caso, all'avvenuto deposito dei titolari della cauzione presso la Tesoreria Regionale.

5. Ogni ulteriore contestazione tra le parti sarà decisa dall'autorità giudiziaria.

TITOLO III PERMESSO DI RICERCA

Art. 11.

1. La ricerca di acque minerali e termali è consentita solo a chi abbia ottenuto il relativo permesso dall'Amministrazione regionale.

2. Il permesso di ricerca è rilasciato a chiunque ne faccia richiesta e dimostri di possedere i requisiti di cui alla presente legge.

3. Il permesso di ricerca ha per scopo:

a) Il rinvenimento di falde acquifere non affioranti e la captazione di sorgenti;

b) gli esami dell'acqua rinvenuta per determinare le caratteristiche chimiche, fisiche, chimico-fisiche e microbiologiche nell'arco delle quattro stagioni;

c) la realizzazione delle opere di captazione di cui al successivo art. 16.

4. La richiesta di permesso deve essere corredata da:

a) lo studio preliminare del bacino idrogeologico, delle sorgenti e delle falde sotto il profilo dell'alimentazione e delle potenzialità;

b) la delimitazione dell'area in cui si intende sviluppare la ricerca.

Art. 12.

1. La domanda volta ad ottenere il permesso di ricerca, oltre a quanto previsto dal precedente art. 4 e l'ulteriore documentazione che l'interessato ritenga opportuno presentare, deve contenere per formarne parte integrante:

a) piano topografico della superficie che sarà interessata dallo studio idrogeologico di cui alla lettera a) del quarto comma del precedente art. 11, in scala adeguata e comunque non superiore a 1:10.000;

b) relazione idrogeologica della zona interessata dalle ricerche, redatta da tecnico professionista abilitato, comprendente un rilevamento geologico strutturale in scala adeguata, costitutiva dello studio di cui alla lettera a) del quarto comma del precedente art. 11, tendente anche a dimostrare che tale area è indiziata della presenza di un giacimento minerario;

c) programma di ricerca che si intende effettuare, con l'indicazione delle previsioni generali di spesa e dei relativi mezzi finanziari, della data di inizio lavori e del direttore dei lavori, nonché relazione illustrativa del programma generale dei lavori e piano di fattibilità economico-finanziaria;

d) impegno a controllare la portata e la temperatura delle sorgenti rinvenute, ad eseguire sulle stesse le analisi opportune presso laboratori autorizzati, i cui campioni dovranno essere prelevati alla presenza di funzionari regionali appositamente delegati, facendone avere periodicamente i dati agli Uffici regionali competenti.

2. Prima dell'ottenimento del provvedimento autorizzativo, il richiedente, a propria cura e spese, dovrà dare comunicazione, a tutti i proprietari ed i possessori delle particelle ricadenti nell'area interessata, dell'avvenuta presentazione dell'istanza, dandone dimostrazione all'Amministrazione regionale.

Art. 13.

1. Il permesso di ricerca può essere rilasciato per un'area non eccedente i 100 Ha, e non può avere validità superiore a 3 (tre) anni.

2. Allo stesso ricercatore contemporaneamente o nelle more della durata possono essere rilasciati più permessi in zone diverse, purché nel complesso dei permessi coesistenti non sia superato il limite di 200 Ha nell'ambito dello stesso bacino idrominerario, previa verifica, nel caso trattasi di richiedenti già concessionari, del grado di saturazione delle sorgenti già utilizzate.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano ad un unico soggetto o più soggetti collegati ai sensi dell'art. 2359 del codice civile.

4. Il mancato rispetto dei limiti di cui al comma 2, anche intervenuto in data successiva al rilascio dei singoli permessi di ricerca, comporta l'immediata revoca di tutti i permessi rilasciati ai soggetti coinvolti.

Art. 14.

1. Il permesso di ricerca accordato dall'Amministrazione regionale deve contenere:

a) l'indicazione della superficie accordata al richiedente;

b) la data di inizio lavori;

c) la determinazione del canone annuo e degli altri diritti dovuti ai sensi della normativa statale e regionale;

d) l'approvazione del programma di ricerca di cui alla lettera c) dell'articolo 12;

e) le prescrizioni circa le modalità della ricerca e dei relativi lavori, la salvaguardia della situazione idrogeologica e ambientale, la ricomposizione dei siti di ricerca, nonché la salvaguardia di preminenti interessi generali;

f) disposizioni circa il versamento di eventuali cauzioni o la prestazione di idonee garanzie fidejussorie a carico del richiedente;

g) eventuali altre prescrizioni ritenute necessarie per il buon andamento dei lavori di ricerca.

2. Al provvedimento è allegata la planimetria catastale della superficie accordata in permesso per formarne parte integrante.

3. Il permesso di ricerca viene rilasciato al richiedente dietro il pagamento della relativa tassa di concessione regionale ed il versamento della cauzione o la prestazione di garanzie di cui al precedente punto f) quando prescritte.

4. Copia del permesso di ricerca è inviata dalla Regione ai Comuni e alle Province territorialmente interessati.

Art. 15.

1. Il titolare del permesso può chiedere una sola proroga per la durata massima di 1 (uno) anno, qualora abbia adempiuto agli obblighi derivanti dal permesso ed offra congrue giustificazioni relative alla necessità di proseguire la ricerca.

2. La richiesta di proroga deve essere inoltrata al Presidente della Giunta regionale almeno 90 (novanta) giorni prima della scadenza del permesso di ricerca.

3. Il titolare del permesso di ricerca, nelle stesse forme previste per il rilascio, può chiedere la riduzione o l'ampliamento dell'area di ricerca nei limiti di cui all'art. 13, e le eventuali varianti che si rendessero necessarie, durante l'esecuzione dei lavori, al programma di ricerche di cui alla lettera c) dell'art. 12.

Art. 16.

1. Il ricercatore, una volta individuate le sorgenti oggetto del permesso, deve presentare all'Amministrazione regionale domanda di sfruttamento minerario con allegate 3 copie del progetto esecutivo delle opere di captazione.

2. Entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della domanda l'Amministrazione regionale provvede in merito.

3. È fatto obbligo al ricercatore di risarcire i danni eventuali causati dai lavori di ricerca e restano ferme nei suoi confronti le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica del 9 aprile 1959, n. 128.

Art. 17.

1. Il titolare del permesso di ricerca deve inviare ogni 6 (sei) mesi una dettagliata relazione sullo svolgimento delle ricerche e sui risultati ottenuti.

2. Nella fase di ricerca è vietato effettuare lavori di coltivazione mineraria o, comunque, la commercializzazione delle acque rinvenute.

3. Il permesso di ricerca può essere revocato, con provvedimento del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta, per sopravvenuti e prevalenti motivi di interesse pubblico. Il ricercatore ha diritto, in tal caso, al rimborso delle spese sostenute.

TITOLO IV CONCESSIONI MINERARIE

Art. 18.

1. Le acque minerali e termali possono essere coltivate solo da chi ne abbia avuta la concessione.

2. Formano esclusivamente oggetto di concessione quelle sorgenti di acque minerali e termali conformi alle disposizioni di cui al D.Lgs. 105/1992 nei singoli punti di emergenza naturale o perforata, di cui l'Amministrazione abbia riconosciuta la esistenza e la coltivabilità, a seguito di espresse ricerche eseguite secondo le modalità previste dalla presente legge.

3. La concessione può essere rilasciata, con priorità al ricercatore nei confronti di altri soggetti, a chiunque, persona fisica o società legalmente costituita, ne faccia richiesta e presenti un adeguato piano di fattibilità economica e finanziaria con la puntuale indicazione degli elementi di garanzia a sostegno degli investimenti programmati e delle figure professionali idonee alla conduzione tecnica dello stabilimento industriale, riportate in un apposito piano occupazionale.

4. La priorità riconosciuta al ricercatore deve essere attivata entro e non oltre un anno dal riconoscimento e coltivabilità delle sorgenti e, comunque, non oltre sei mesi dopo la scadenza del permesso di ricerca.

Art. 19.

1. La domanda volta ad ottenere la concessione, oltre ai dati ed agli allegati richiesti dall'art. 4 ed alla ulteriore documentazione che l'interessato ritenga opportuno presentare, deve contenere per formarne parte integrante:

a) la classificazione e l'impiego previsto dall'acqua oggetto della concessione;

b) certificati, rilasciati dagli Enti autorizzati, degli accertamenti fisici, chimico-fisici, microbiologici, nonché gli esami clinici e farmacologici ai sensi della normativa sanitaria vigente;

c) studio idrogeologico dettagliato del bacino di alimentazione e del regime idrologico dei punti d'acqua chiesti in concessione, proiettato su un arco di almeno 12 (dodici) mesi, redatto da tecnico professionista abilitato, comprendente la valutazione volumetrica dell'acquifero;

d) piano topografico dell'area richiesta in concessione in scala adeguata;

e) mappa catastale (5 copie) con delimitazione dell'area di protezione assoluta della sorgente e dell'area di salvaguardia, con l'indicazione precisa e tassativa delle sorgenti ed in genere dei punti d'acqua da coltivare;

f) programma dei lavori comprendente il progetto definitivo delle opere di adduzione e deposito, nonché progetto delle infrastrutture ed attrezzature necessarie all'utilizzazione;

g) piano tecnico e finanziario della coltivazione, anche con riguardo alle infrastrutture, con prospetto dell'organico che si intende impiegare e con il programma di coltivazione del primo biennio;

h) la documentazione dei mezzi finanziari adeguati al programma ed al piano di cui alle precedenti lettere f) e g).

2. Contestualmente alla richiesta di concessione il richiedente, a propria cura e spese, dovrà dare comunicazione, a tutti i proprietari ed i possessori delle particelle ricadenti nell'area interessata, dell'avvenuta presentazione dell'istanza, dandone dimostrazione all'Amministrazione regionale.

Art. 20.

1. L'atto di concessione rilasciato dalla Giunta regionale deve contenere:

a) l'indicazione del periodo di tempo e della superficie per cui la concessione è rilasciata;

b) la perimetrazione dell'area di concessione, dell'area di salvaguardia, dell'area di protezione assoluta;

c) le misure di vigilanza sulla coltivazione con le prescrizioni da seguire, ivi compresa la misurazione della portata delle singole sorgenti o dei singoli pozzi, da effettuarsi semestralmente alla presenza di un funzionario regionale;

d) la prescrizione in merito alla messa in opera presso ogni pozzo o sorgente, a carico del concessionario, di misuratori automatici a registrazione continua di portata e di conducibilità elettrica, adeguatamente sigillati a cura del competente ufficio regionale, nonché di pluviografi e termografi ubicati in posizione idonea nell'area di concessione. Tale disposizione non si applica nei riguardi delle concessioni di acque minerali sfruttate esclusivamente come bibite sul posto, di cui all'art. 43;

e) le prescrizioni circa la salvaguardia delle caratteristiche di salubrità dell'area di concessione e della situazione idrogeologica, nonché dei preminenti interessi generali;

f) le prescrizioni circa la periodicità delle analisi delle caratteristiche chimiche, chimico-fisiche e batteriologiche dell'acqua;

g) le prescrizioni ulteriori, rispetto agli impegni assunti nella domanda ed in ordine alla specificità dell'area e delle acque oggetto di concessione;

h) l'approvazione del programma dei lavori e del piano tecnico e finanziario della coltivazione di cui ai punti f) e g) dell'art. 19;

i) la determinazione del canone annuo e degli altri diritti dovuti ai sensi delle vigenti normative nazionali e regionali;

l) le disposizioni circa il versamento di eventuali cauzioni o la prestazione di idonee garanzie a carico del richiedente;

m) l'ammontare dell'indennità eventualmente dovuta al ricercatore ai sensi dell'art. 21;

n) l'ammontare dell'indennità dovuta a proprietari o possessori dei fondi ricadenti nell'area di protezione assoluta e nell'area di salvaguardia, ai sensi dell'art. 24.

2. Al provvedimento devono essere uniti, per formarne parte integrante, la planimetria catastale in scala opportuna da cui risultino distintamente le aree di cui alla lettera b) del presente articolo e l'elenco dei proprietari o possessori i cui terreni ricadono nelle varie aree.

3. Il provvedimento è pubblicato sul B.U. della Regione, ed in ogni caso comunicato alle Amministrazioni Provinciali e Comunali interessate.

4. L'atto di concessione è trascritto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari a spese del concessionario.

Art. 21.

1. Ove la concessione sia accordata a soggetto diverso dal ricercatore scopritore, questi ha diritto ad un'indennità, a carico del titolare della concessione, in ragione delle opere effettuate nella fase di ricerca e di ogni altro onere sostenuto e documentabile.

2. L'ammontare dell'indennità è determinato nell'atto di concessione, qualora non sia stato precedentemente concordato tra il ricercatore e il concessionario. Ogni dissenso sulla determinazione costituisce controversia tra il ricercatore e il concessionario di competenza dell'autorità giudiziaria.

Art. 22.

1. La concessione è rilasciata per una durata proporzionata agli interventi programmati e, comunque, per la durata massima di 15 (quindici) anni rinnovabili per periodi non superiori a 15 (quindici) anni.

2. Il rinnovo è chiesto un anno prima della scadenza e può essere accordato, nei modi del rilascio, quando il concessionario abbia adempiuto agli obblighi derivanti dal provvedimento di concessione e dalla vigente normativa.

Art. 23.

1. L'estensione dell'area oggetto di concessione, dell'area di salvaguardia, dell'area di protezione assoluta, sono correlate alle caratteristiche idrogeologiche del bacino ed alla specificità della sorgente, così come stabilite e valutate in base agli studi idrogeologici presentati dal richiedente, all'analisi comparata con altri dati in possesso della amministrazione regionale o da essa acquisibili presso altri enti, ed a verifiche tecniche da essa appositamente disposte.

2. La superficie massima dell'area di concessione non potrà essere comunque superiore a 75 Ha.

3. Nell'ambito dello stesso bacino le concessioni rilasciate allo stesso soggetto non possono superare 150 Ha.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano ad un unico soggetto o più soggetti collegati ai sensi dell'art. 2359 del codice civile.

5. Il mancato rispetto dei limiti di cui al comma 3, anche intervenuto in data successiva al rilascio dei singoli permessi di ricerca, comporta l'immediata revoca di tutte le concessioni rilasciate ai soggetti coinvolti.

Art. 24.

1. Nel perimetro dell'area di concessione non possono intraprendersi attività estrattive, trivellazioni di pozzi o scavi che arrechino modificazioni qualitative o quantitative ai giacimenti.

2. Nell'area di salvaguardia eventuali interventi di trasformazione d'uso del territorio sono sottoposti alla previa autorizzazione dell'Amministrazione regionale.

3. Nell'area di protezione assoluta non può svolgersi alcuna attività né agricola né antropica ed in ogni caso nessuna trasformazione del suolo, fatte salve le opere e le attività concernenti lo sfruttamento idrominerario e/o termale.

4. L'eventuale mancato guadagno derivante dal vincolo imposto sull'area di protezione assoluta e/o sull'area di salvaguardia è risarcito al proprietario o possessore del terreno da parte del concessionario, e così pure la eventuale apposizione di limiti, divieti e prescrizioni che incidano sulle attività economiche in essere nell'area di salvaguardia, qualora siano disposti a tutela della attività a carattere idrominerario, anche con provvedimento diverso dall'atto di concessione.

5. L'entità del risarcimento, qualora non sia stata concordata tra il concessionario ed i soggetti interessati, o non sia stata fissata nel provvedimento concessorio, è determinata dal Presidente della Giunta regionale, sentiti su richiesta i periti di parte.

6. Il risarcimento di cui ai commi che precedono è dovuto anche per le aree oggetto di concessioni in atto alla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Ogni dissenso sulla determinazione dell'entità del risarcimento operato dalla Giunta regionale costituisce controversia fra le parti interessate di competenza della autorità giudiziaria.

Art. 25.

1. Il concessionario deve dare, ogni sei mesi, comunicazione scritta al Dipartimento regionale competente riguardo a:

a) dati giornalieri di portata, di temperatura e di conducibilità elettrica con i relativi grafici originali delle sorgenti in concessione, desunti dagli strumenti misuratori di cui all'art. 20;

b) dati giornalieri pluviometrici e termografici, con i relativi grafici originali, desunti dagli strumenti di cui all'art. 20;

c) dati relativi alla quantità di acqua imbottigliata mensilmente;

d) dati relativi al numero delle persone impiegate negli stabilimenti.

Art. 26.

1. Costituiscono pertinenze minerarie le opere e gli impianti per la captazione, l'adduzione e la raccolta delle acque e per contenimento, la manutenzione dei fanghi, escluse le attrezzature e gli impianti esclusivamente alberghieri, industriali e sanitari.

Art. 27.

1. Entro il perimetro della concessione tutte le opere strettamente necessarie alla coltivazione ed alla protezione delle acque sono considerate di pubblica utilità.

2. In caso di contestazione circa la necessità e sulle modalità delle opere stesse si pronuncia la Giunta regionale, sentite le Amministrazioni comunali e provinciali interessate.

Art. 28.

1. L'iscrizione delle ipoteche sui beni oggetto della concessione e sulle pertinenze inseparabili senza pregiudizio del giacimento è subordinata all'autorizzazione della Giunta regionale.

2. L'iscrizione ipotecaria non può essere autorizzata per una somma superiore al 50% del valore delle pertinenze come determinato dall'Amministrazione regionale;

3. L'espropriazione del diritto di concessione può essere promossa solo da creditori ipotecari, con precetto notificato all'organo che ha rilasciato la concessione.

4. L'aggiudicatario subentra nei diritti ed obblighi stabiliti nell'atto di concessione, purché possieda, a giudizio insindacabile della Giunta regionale, adeguata capacità tecnico-economica ai sensi della lettera d) dell'art. 3.

Art. 29.

1. In caso di fallimento del concessionario, ed espletati gli adempimenti di cui al R.D. 16 marzo 1942 n. 267, l'aggiudicatario subentra in tutti i diritti ed obblighi stabiliti nell'atto di concessione, purché possieda, a giudizio insindacabile della Giunta regionale, adeguata capacità tecnico-economica ai sensi della lettera d) dell'art. 3.

Art. 30.

1. La Giunta regionale può, per motivi di pubblico interesse, introdurre modifiche o prescrizioni ai provvedimenti di concessione precedentemente rilasciati.

2. Il titolare della concessione può chiedere alla Giunta regionale eventuali variazioni al programma dei lavori, ed al piano tecnico-finanziario di cui ai punti f) e g) dell'art. 19, ovvero la riduzione o l'ampliamento dell'area di concessione nel rispetto dei limiti di cui all'art. 23.

3. La Giunta regionale decide nelle forme e nei modi previsti dalla presente legge per il rilascio della concessione.

Art. 31.

1. Le concessioni devono essere costantemente esercitate tranne che sia consentita, per ragioni motivate, la sospensione delle attività dalla Giunta regionale.

2. La sospensione delle attività legate a fatti stagionali, e comunque prevista nei programmi di lavoro e di coltivazione di cui all'art. 19, non costituisce sospensione rilevante ai fini del precedente comma e dell'art. 34, lett. b).

TITOLO V

PROVVEDIMENTI RELATIVI ALLA CESSAZIONE DEL PERMESSO DI RICERCA E DELLA CONCESSIONE

Art. 32.

1. Il permesso di ricerca e la concessione cessano per:

- a) scadenza del termine;
- b) rinuncia;
- c) decadenza;
- d) revoca.

Art. 33.

1. La dichiarazione di rinuncia deve essere comunicata per iscritto dal ricercatore o dal concessionario all'Amministrazione regionale, e non deve contenere condizione alcuna.

2. Dalla data di presentazione di tale dichiarazione il ricercatore o il concessionario devono astenersi da lavori di ricerca o coltivazione e dal variare in qualsiasi modo lo stato del bene oggetto di concessione e delle sue pertinenze, ma devono custodire tali beni e provvedere alla loro manutenzione fino al momento della consegna degli stessi all'Amministrazione regionale.

3. Qualora il rinunciante apporti modifiche allo stato di detti beni è obbligato al ripristino a proprie spese, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dall'Amministrazione regionale.

4. Il concessionario rinunciante deve consegnare il giacimento con le pertinenze inseparabili all'Amministrazione regionale, ed ha diritto soltanto a trattenere, con le cautele dettate da quest'ultima, gli oggetti che possono essere separati senza pregiudizio del giacimento.

5. Il titolare del permesso di ricerca deve lasciare l'area libera e sgombra da attrezzi e impianti.

Art. 34.

1. La Giunta regionale può pronunciare la decadenza del permesso di ricerca o della concessione quando il relativo titolare:

a) non abbia iniziato i lavori nel termine previsto e, comunque, entro 6 (sei) mesi dalla data del rilascio del permesso o della concessione, salvo causa di forza maggiore;

b) abbia sospeso i lavori per oltre 6 (sei) mesi, salvo causa di forza maggiore, senza specifica autorizzazione dell'Amministrazione regionale;

c) non abbia versato il canone annuo e le altre somme dovute ai sensi delle vigenti normative nazionali e regionali;

d) non abbia rispettato le prescrizioni contenute nel permesso di ricerca o nel provvedimento concessorio, o quando non venga dato alla ricerca o alla coltivazione adeguato sviluppo;

e) non abbia rispettato le prescrizioni relative al trasferimento con atto tra vivi ai sensi dell'art. 8, o, comunque, commetta gravi inosservanze rispetto agli obblighi previsti dalla vigente legge;

f) subisca la revoca dei provvedimenti di riconoscimento di cui all'art. 19 lettera b);

g) abbia violato le norme vigenti in materia di tutela ambientale e di piano di bacino;

h) abbia violato le norme vigenti relative al diritto del lavoro e ai C.C.N.L.

2. La decadenza è pronunciata, previa contestazione dei motivi, al concessionario o al ricercatore, al quale viene fissato il termine non superiore a 120 (centoventi) giorni per adempiere agli obblighi imposti e/o alle eventuali controdeduzioni.

Art. 35.

1. La Giunta regionale può disporre con provvedimento motivato la revoca del permesso di ricerca o della concessione per sopravvenuti gravi motivi di pubblico interesse, determinando nel contempo l'indennità dovuta.

Art. 36.

1. La rinuncia, la decadenza e la revoca del permesso di ricerca o della concessione hanno effetto dalla data di pubblicazione del provvedimento nel B.U. della Regione; i destinatari dei relativi provvedimenti devono osservare le prescrizioni di cui all'art. 33.

2. Il concessionario o ricercatore rinunciante o decaduto non ha diritto a compensi, indennità o rimborsi dall'Amministrazione regionale o da parte degli eventuali successivi ricercatori o concessionari.

3. In caso di nuova concessione la Giunta regionale determina, nel provvedimento di concessione, il corrispettivo dovuto per l'utilizzo delle pertinenze che non possono essere separate senza pregiudizio dell'attività estrattiva.

TITOLO VI

VIGILANZA, SANZIONI, NORME FINANZIARIE

Art. 37.

1. La vigilanza sui lavori di ricerca e sull'utilizzazione delle acque minerali e termali è attuata dal Dipartimento regionale competente per materia, di concerto con l'Autorità prevista dal Piano di cui all'art. 1.

2. I concessionari debbono fornire al Dipartimento regionale competente per materia i dati statistici ed ogni altro elemento informativo che sia loro richiesto e mettere a disposizione dei funzionari i dati relativi ai lavori in corso.

In caso di rifiuto i funzionari suddetti possono richiedere alla pubblica autorità la necessaria assistenza.

3. I dati, le notizie ed i chiarimenti ottenuti godranno della garanzia stabilita dalla legge 9 luglio 1926, n. 1162, art. 11.

Art. 38.

1. Entro l'ultimo trimestre di ciascun anno, deve essere inviato al Dipartimento regionale competente per materia il programma dei lavori relativi al permesso di ricerca ed alla concessione, nonché il programma degli eventuali interventi previsti per lo stabilimento di imbotigliamento, che ciascun ricercatore o concessionario intende svolgere nell'anno successivo.

2. Decorso tale termine, il programma che non abbia dato luogo a rilievi si intende approvato. La mancata presentazione del programma dei lavori o l'inosservanza di esso costituisce causa di decadenza ai termini dell'art. 34.

Art. 39.

1. A chiunque intraprenda la ricerca di acque minerali o termali senza il relativo permesso è comminata una sanzione amministrativa pecuniaria da L. 3.000.000 a L. 18.000.000.

2. A chiunque intraprenda la coltivazione dei giacimenti di acque minerali o termali senza il prescritto titolo è comminata una sanzione amministrativa pecuniaria da L. 4.000.000 a L. 20.000.000.

3. Nel caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o del permesso di ricerca è comminata una sanzione amministrativa pecuniaria da L. 3.000.000 a L. 15.000.000 oltre all'avvio della procedura di decadenza.

4. Le violazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 oltre alle sanzioni previste, comportano l'obbligo del ripristino idrogeologico e ambientale, da realizzarsi in conformità alle disposizioni formulate dalla Giunta regionale.

5. Al ricercatore che utilizzi l'acqua minerale o termale rinvenuta è comminata una sanzione amministrativa pecuniaria da L. 4.000.000 a L. 20.000.000.

6. In caso di omessa o tardiva installazione, per un periodo superiore a 30 giorni rispetto a quello stabilito dall'Amministrazione regionale, degli strumenti misuratori di cui all'art. 20, è comminata una sanzione amministrativa pecuniaria da L. 5.000.000 a L. 15.000.000.

7. La disattivazione o la manomissione anche parziale degli strumenti misuratori, di cui al precedente comma 6, vanno immediatamente segnalate alla Regione; nel caso di disattivazione o manomissione anche parziale degli stessi, per un periodo superiore a cinque giorni, è comminata una sanzione amministrativa pecuniaria da L. 5.000.000 a L. 15.000.000. Qualora la disattivazione o manomissione dovessero protrarsi per oltre 30 (trenta) giorni consecutivi e concorrendo la mancata segnalazione alla Regione si avvia la procedura di decadenza dalla concessione.

8. Nel caso di omessa, tardiva, infedele o incompleta comunicazione dei dati e delle informazioni di cui agli artt. 25 e 37 e del programma dei lavori di cui all'art. 38 della presente legge, è comminata la sanzione amministrativa pecuniaria da L. 500.000 a L. 5.000.000.

9. Ogni altra violazione delle disposizioni della presente legge non espressamente richiamate dal presente articolo è assoggettata alla sanzione amministrativa pecuniaria da L. 500.000 a L. 5.000.000.

10. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge, si applicano le norme ed i principi di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 40.

1. Il Presidente della Giunta regionale esercita le funzioni amministrative in materia di vigilanza sull'applicazione delle norme di pulizia delle acque minerali e termali, nonché le funzioni di igiene e sicurezza del lavoro in materia di cui al D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, al D.P.R. 19 marzo 1956, n. 302, e alla L.R. 16 novembre 1982, n. 36, e successive modificazioni.

2. In tali materie il presidente della Giunta regionale può, in ogni tempo disporre prescrizioni a carico del concessionario o del ricercatore di giacimenti di acque minerali o termali.

Art. 41.

1. Entro 6 (sei) mesi dalla entrata in vigore della presente legge tutti i permessi e le concessioni in atto sono sottoposti, con nuovo provvedimento, a revisione da parte del competente ufficio regionale, ai fini dell'adeguamento alla presente normativa.

2. I titolari delle concessioni, di cui al precedente comma 1, presentano entro 3 (tre) mesi dalla entrata in vigore della presente legge istanza motivata di definizione delle aree di salvaguardia e di protezione assoluta ricadenti nell'area di concessione. Entro lo stesso termine devono inoltre presentare i progetti relativi alla installazione degli strumenti misuratori di cui all'art. 20.

3. È fatta salva la durata dei permessi di ricerca e delle concessioni in atto alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Nel caso di più concessioni insistenti su un unico bacino, l'Amministrazione regionale determina i metodi e le procedure idonee a disciplinare gli emungimenti ed a determinare un razionale sfruttamento delle acque, in modo da evitare danni alla sicurezza ed alla corretta gestione del patrimonio idrominerario e termale.

Art. 42.

1. Gli atti ed i provvedimenti di cui alla presente legge sono soggetti alle tasse di concessione regionale ai sensi delle vigenti leggi.

2. A carico del ricercatore è stabilito un canone proporzionale annuo di L. 10.000 per ogni ettaro o frazione di ettaro compreso nell'area oggetto del permesso, con un minimo non inferiore a L. 1.000.000.

3. A carico del concessionario è stabilito un canone proporzionale annuo per ogni ettaro o frazione di ettaro compreso nell'area oggetto di concessione:

a) di L. 100.000 con un minimo complessivo di L. 10.000.000 per le concessioni sfruttate per l'imbottigliamento;

b) di L. 50.000 con un minimo complessivo di L. 5.000.000 per concessioni di acque termali e di acque minerali per cure idrotermali.

4. I versamenti devono essere effettuati la prima volta all'atto del rilascio del permesso di ricerca o della concessione e successivamente entro la scadenza di ciascun anno di validità dei relativi provvedimenti.

5. Per le concessioni e i permessi di ricerca già rilasciati, l'adeguamento del canone decorre dall'entrata in vigore della presente legge.

6. I canoni proporzionali in parola sono adeguati ogni anno con provvedimento della Giunta regionale sulla base degli indici nazionali del costo della vita pubblicati dall'Istituto Centrale di Statistica e riferito al 31 dicembre dell'anno precedente.

7. I concessionari in aggiunta alle somme previste dai precedenti commi, sono tenuti a versare alla Regione, con periodicità trimestrale un importo di L. 0,5 per ogni litro emunto, a qualsiasi titolo utilizzato, così come risultante dalle periodiche letture dei misuratori di cui all'art. 20.

Art. 43.

1. L'Amministrazione regionale si riserva lo sfruttamento degli affioramenti di acque minerali, delegandolo ai comuni competenti per territorio nei singoli punti di emersione naturale esistenti e noti all'atto dell'emanazione della presente legge, per l'utilizzo come bibite sul posto, consentendone direttamente la gestione anche in forme consorziali o rilasciandone la concessione a chiunque ne faccia richiesta, con priorità per i soggetti associativi e cooperative giovanili che abbiano i requisiti per accedere alla legge 44/1986 o soggetti titolari ad attivare lavori socialmente utili.

2. Tali concessioni sono rilasciate in relazione al solo punto di emersione naturale ed alla superficie immediatamente circostante, da attrezzare come area di sosta, per pic-nic, o comunque attrezzata in connessione alle attività di sfruttamento della sorgente.

3. Per tali concessioni non è consentita la ricerca, la modifica dello stato idrogeologico del sito, il potenziamento della portata acquifera delle sorgenti, o la predisposizione di impianti di imbottigliamento; è consentita la corresponsione di un prezzo per ogni litro raccolto dagli utenti, col rilascio di adeguata ricevuta.

4. I comuni delegati disciplineranno la materia con regolamenti attuativi approvati a norma di legge.

5. Le entrate derivanti da quanto previsto nel presente articolo sono attribuite ai comuni delegati che potranno operare in deroga a quanto previsto nel precedente articolo 42 in ordine ai canoni a carico dei concessionari.

Art. 44.

1. La domanda di concessione di acque minerali per l'utilizzo come bibite sul posto, oltre ai dati ed allegati richiesti dall'art. 4, ed alla ulteriore documentazione che l'interessato ritenga opportuno presentare, deve contenere per formarne parte integrante:

a) planimetria in scala adeguata dell'area, con l'indicazione specifica della sorgente;

b) certificati, rilasciati dagli enti autorizzati, degli accertamenti relativi alla qualità delle acque ed alla portata della sorgente;

c) progetto di sistemazione dell'area circostante alla sorgente;

d) progetto organizzativo, comprendente le modalità di pulizia, vigilanza e gestione dell'area con prospetto dell'organico che si intende impiegare e documentazione dei relativi mezzi finanziari;

e) impegno a controllare periodicamente la qualità e la portata della sorgente, comunicandone i dati all'Amministrazione regionale e comunale competente per territorio.

Art. 45.

1. L'atto di concessione è rilasciato nelle forme di cui all'art. 20, tenuto conto delle modalità e dimensioni dell'intervento programmato dal richiedente, e delle correlate necessità di semplificazione del procedimento.

Art. 46.

I proventi derivanti dall'applicazione dell'art. 4 quinto comma - nonché le maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'art. 39 e art. 42 della presente legge valutati in L. 500 milioni, affluiranno al cap. 75 (di nuova istituzione) così denominato «Proventi relativi all'attività di ricerca e coltivazione delle acque minerali e termali».

La somma di cui al comma precedente è destinata al finanziamento della difesa attiva dei bacini idrominerari e termali e farà carico al Cap. 6215 (di nuova istituzione). Nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1996 è introdotta la seguente variazione in termini di competenza e di cassa.

Entrata

Cap. 75 (di nuova istituzione)

Proventi relativi alle attività di ricerca e coltivazione delle acque minerali e termali L. 500.000.000.

Uscita

Cap. 6215 (di nuova istituzione)

«Finanziamento della difesa attiva dei bacini idrominerari e termali».

Art. 47.

1. La presente legge regionale è pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, addì 2 settembre 1996

DINARDO

COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE BASILICATA

Prot. n. 43/2.20.02

**L.R. CONCERNENTE «DISCIPLINA NELLA RICERCA
E COLTIVAZIONE DELLE ACQUE MINERALI E TERMALI»**

Si restituisce la legge regionale indicata in oggetto, munita del visto dello scrivente, ai sensi dell'art. 127 della Costituzione, nel presupposto, in ordine all'art. 8, 2° comma, che la decadenza non può essere automatica, ma è subordinata alla decisione dell'Amministrazione in seguito alla conclusione di un apposito procedimento amministrativo, come, peraltro, risulta correttamente previsto dall'art. 34 della legge medesima.

Il Commissariato del Governo: VIGGIANO

96R0791

LEGGE REGIONALE 2 settembre 1996, n. 44.

Statuto della Comunità Montana Camastra Alto Sauro.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 44 del 6 settembre 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

È approvato, ai sensi del quarto comma dell'art. 6 della L.R. 17 febbraio 1993, n. 9, lo Statuto della Comunità Montana Camastra Alto Sauro nel testo allegato.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, addì 2 settembre 1996

DINARDO

(Omissis).

96R0792

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 20 agosto 1996, n. 25.

Rendiconto generale dell'amministrazione della Regione dell'Umbria per l'esercizio finanziario 1994.

(Pubblicata nel suppl. straord. al Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 39 del 28 agosto 1996).

(Omissis).

96R0879

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 5 settembre 1996, n. 36.

Riscossione e recupero delle somme dovute agli enti gestori di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 26 del 20 settembre 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità ed ambito di applicazione della legge.

1. La presente legge disciplina le modalità per la riscossione ed il recupero dei canoni e delle indennità di occupazione, compresi gli oneri accessori e le quote dei servizi a rimborso, dovuti rispettivamente dagli assegnatari o dagli occupanti senza titolo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui all'articolo 2, comma 1, della legge regionale 26 giugno 1987, n. 33, così come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 15 marzo 1990, n. 30.

2. La presente legge disciplina, altresì, le modalità per la riscossione ed il recupero delle rate di ammortamento del prezzo di cessione degli alloggi di cui al comma 1, ceduti a riscatto o in locazione con patto di futura vendita.

Art. 2.

Ruolo di utenza

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, gli enti proprietari o gestori di alloggi di edilizia residenziale pubblica, possono istituire appositi ruoli annuali di utenza.

2. La compilazione dei ruoli di utenza è effettuata con riferimento all'ammontare complessivo annuale dei canoni e delle indennità di occupazione, calcolati secondo i criteri stabiliti dalle normative statali e regionali, delle quote in acconto per i servizi a rimborso secondo la misura predeterminata dal consiglio di amministrazione o dall'organo deliberante di ciascun ente, nonché degli eventuali oneri accessori e delle rate di ammortamento del prezzo di cessione secondo quanto stabilito nel contratto di cessione o nel contratto di locazione con patto di futura vendita.

3. Il ruolo annuale riferito a ciascun alloggio deve essere suddiviso, ai fini della riscossione, in dodici rate mensili anticipate.

4. Alle disposizioni di cui al presente articolo, devono uniformarsi gli enti gestori che adottano forme di riscossione attraverso tenuta diretta sulla busta paga di stipendi, salari o pensioni.

5. In sede di prima attuazione i ruoli di utenza sono istituiti entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e riguardano il periodo intercorrente tra tale data e la fine dell'anno solare di riferimento.

Capo II IL FONDO SOCIALE

Art. 3.

Istituzione del fondo sociale degli IACP

1. Gli Istituti autonomi per le case popolari del Lazio, di seguito denominati IACP, costituiscono, previa autorizzazione della Giunta regionale, un fondo sociale; al fine di consentire il pagamento dei canoni e degli oneri accessori da parte degli assegnatari di alloggi IACP meno abbienti.

2. Il fondo di cui al comma 1 è alimentato:

a) da una contribuzione regionale che viene annualmente ripartita dalla Giunta regionale tra gli IACP del Lazio in misura direttamente proporzionale al numero degli alloggi in gestione;

b) da una aliquota delle entrate derivanti dalla gestione del patrimonio immobiliare dell'IACP non avente destinazione abitativa;

c) da altre eventuali contribuzioni da parte di enti e soggetti pubblici e privati;

d) dai proventi delle sanzioni previste dall'articolo 32 della legge regionale 26 giugno 1987, n. 33.

Art. 4.

Accesso al fondo sociale

1. Possono beneficiare del fondo sociale di cui all'articolo 3:

a) gli assegnatari che appartengono alla fascia di reddito di cui all'articolo 39, comma 1, numeri 1), 2), 3) e 4), della legge regionale n. 33 del 1987;

b) gli assegnatari che si trovino contemporaneamente, a causa di un accertato e prolungato stato di grave malattia, in condizione di estremo disagio economico tale da non consentire il regolare pagamento dei canoni e delle quote accessorie.

2. Le modalità di accesso al fondo sociale e l'accertamento dei requisiti richiesti sono stabiliti dagli IACP sulla base delle direttive di carattere generale impartite dalla Giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali e le associazioni degli inquilini regolarmente costituite.

3. Le organizzazioni sindacali e le associazioni degli inquilini di cui al comma 2, possono prendere visione degli atti del procedimento di ammissione ai benefici del fondo sociale prima che lo IACP emetta il provvedimento.

CAPO III

AGEVOLAZIONI PER LA DEFINIZIONE DELLE MOROSITÀ PREGRESSE

Art. 5.

Estinzione agevolata delle morosità

1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 43 della legge regionale n. 33 del 1987, gli assegnatari di alloggi di proprietà degli IACP che alla data di entrata in vigore della presente legge non abbiano adempiuto, in tutto o in parte, agli obblighi per il pagamento dei canoni e di ogni altro eventuale onere accessorio relativi agli anni antecedenti al 31 dicembre 1995, possono regolarizzare la propria posizione versando in un'unica soluzione entro sessanta giorni dalla richiesta di pagamento da parte dello IACP:

a) le somme dovute per il periodo dal 1° gennaio 1991 al 31 dicembre 1995 non gravati da interessi legali e/o di mora;

b) le somme dovute per il periodo antecedente al 1° gennaio 1991, al netto di interessi legali e/o di mora, per canone nella misura pari alla quota da riversare in contabilità speciale, nonché alle quote per i servizi a rimborso.

2. Gli assegnatari possono presentare nello stesso termine di sessanta giorni previsto al comma 1, domanda per il pagamento dilazionato, senza maggiorazioni per interessi, delle somme di cui alle lettere a) e b) del comma 1. Il pagamento deve essere effettuato in un numero massimo di ventiquattro rate mensili per importi inferiori a lire 2 milioni ed in numero massimo di quarantotto rate mensili per importi

superiori a lire 2 milioni e fino a lire 4 milioni. Per importi superiori ai 4 milioni il pagamento deve essere effettuato in un numero massimo di sessanta rate mensili.

3. Le somme di cui al comma 1, lettere a) e b), sono calcolate in base ai dati contabili elaborati dagli IACP alla data del 31 dicembre 1995 salvo evidente errore materiale debitamente documentato a cura degli assegnatari interessati.

4. Gli assegnatari che abbiano già in corso il pagamento rateizzato dal debito relativo ai canoni ed oneri accessori dovuti al 31 dicembre 1995, beneficiano, anche con effetto retroattivo, delle agevolazioni di cui al presente articolo, previa ridefinizione del debito da parte dell'IACP.

5. Gli enti gestori diversi dagli IACP devono richiedere ai propri assegnatari le somme dovute a titolo di canone e di servizi a rimborso. Per i primi dodici mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, in deroga a quanto previsto ai commi precedenti, le somme complessive dovute da ciascun assegnatario a tutto il 31 dicembre 1995 possono essere recuperate a titolo transattivo. Gli assegnatari possono presentare, nello stesso termine di sessanta giorni previsto al comma 1, domanda per il pagamento dilazionato delle somme di cui al comma 2. Il pagamento deve essere effettuato con le stesse modalità di cui al comma 2.

6. Nei confronti degli assegnatari inadempienti a quanto disposto dal presente articolo gli enti gestori applicano le procedure previste dall'articolo 32 del regio-decreto n. 1165 del 1938.

7. L'ambito di applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo riguarda i rapporti che abbiano a oggetto le unità immobiliari indicate all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c) della legge regionale n. 33 del 1987.

Art. 6

Abrogazione

1. L'articolo 42 della legge regionale n. 33 del 1987 è abrogato.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Data a Roma, addì 5 settembre 1996

BADALONI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 29 agosto 1996.

96R1151

LEGGE REGIONALE 5 settembre 1996, n. 37.

Normative urbanistiche per i complessi di sale cinematografiche.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 26 del 20 settembre 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La Regione, allo scopo di promuovere e valorizzare lo sviluppo delle sale cinematografiche e teatri, con la presente legge detta norme per recuperare alla funzionalità urbana, in termini culturali, sociali e occupazionali, aree e impianti insistenti sul territorio regionale.

Art. 2.

1. Previa integrazione delle norme tecniche attuative del P.R.G. vigenti, in tutte le zone di piano regolatore generale, con esclusione delle zone territoriali omogenee così come classificate dalla lettera a), dell'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, per gli immobili utilizzati, già utilizzati o utilizzabili a sale cinematografiche ed a teatri è consentita, indipendentemente dalla approvazione dei piani particolareggiati, mediante interventi edilizi diretti alla realizzazione di uno o più ambienti, anche previa demolizione e ricostruzione, ed aumento della superficie, la modifica della utilizzazione, sia totale che parziale, la realizzazione di un complesso di sale cinematografiche, teatri, cineteche, biblioteche, musei, sale per concerti, sale per conferenze, spettacoli e mostre d'arte. La superficie del progetto deve essere destinata per almeno il 65% agli usi di cui sopra. La restante parte della superficie di progetto può essere utilizzata per attività commerciali di supporto, quali bar, ristoranti, tavole calde, sale da tè, librerie ed attività ad esse assimilabili e per palestre.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Data a Roma, addì 5 settembre 1996

BADALONI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 29 agosto 1996.

96R1152

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Provincia di Bolzano

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 13 dicembre 1995, n. 61.

Tariffario per il servizio di spazzatura dei camini.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 23 del 14 maggio 1996)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 5714 del 6 novembre 1995;

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce le tariffe per la spazzatura dei camini ai sensi dell'articolo 14, comma 3, della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24.

Art. 2.

Classi di residenza

1. Le tariffe per la pulitura e la revisione si riferiscono alle seguenti classi di residenza:

a) la classe di residenza A concerne tutti gli oggetti di pulitura in zone edificate continue in tutti i comuni dell'Alto Adige;

b) la classe di residenza B concerne tutti gli oggetti di pulitura che distano oltre un chilometro da zone edificate continue.

2. Una zona si intende edificata continua, quando vi insistono almeno 15 oggetti di pulitura, a condizione che la distanza tra gli oggetti di pulizia non superi i 100 metri.

Art. 3.

Applicazione delle tariffe

1. Per tutti i servizi svolti al di fuori dei turni di spazzatura e nei giorni domenicali e festivi, nonché durante il periodo notturno, dalle ore 20 serali alle ore 6 del mattino è applicata una maggiorazione del 100 per cento.

2. In caso di avvenuto rifiuto del lavoro di spazzatura o di revisione regolarmente annunciato dallo spazzacamino, è applicata, in occasione della prossima spazzatura, una maggiorazione del 30 per cento.

3. In caso di lavori di pulitura o di revisione solo di parti di un impianto di combustione, concordati con il conduttore, è applicata una maggiorazione del 30 per cento.

4. I servizi resi, non appositamente specificati nel tariffario, sono pagati ad ore lavorative.

Art. 4.

Specificazioni alle singole tariffe

1. Le tariffe per la pulitura dei camini di cui al punto 1 del tariffario allegato al presente decreto, sono applicate indipendentemente dalla lunghezza del camino e si differenziano unicamente in funzione della sezione interna.

2. Le tariffe per la pulitura dei camini di cui al punto 2 del tariffario, vengono calcolate in ragione della relativa sezione interna in base ad un prezzo per metro. La lunghezza del camino è misurata dallo sbocco del camino fino al piede dello stesso, indipendentemente dall'altezza della congiunzione con il focolare. Fino a 50 centimetri di lunghezza si arrotonda per difetto, da 51 centimetri, per eccesso al metro successivo.

3. Le tariffe per la pulitura dei pezzi di congiunzione, di cui al punto 3 del tariffario, vengono calcolate secondo la loro lunghezza sezione. Fino a 50 centimetri si arrotonda per difetto, da 51 centimetri, per eccesso al metro successivo.

4. Le tariffe per la pulitura dei focolari, di cui ai punti 4 e 6 del tariffario, vengono calcolate in base alla loro misurazione da bordo esterno a bordo esterno.

5. Le tariffe per la pulizia di stufe, di cui ai punti 5 e 7 del tariffario, valgono indipendentemente dalla loro grandezza, per ogni singola stufa ad eccezione delle stufe in muratura nelle quali le capsule di pulizia sono murate.

6. Le tariffe per la pulizia dei focolari, di cui al punto 8 del tariffario, se azionati da combustibili solidi, subiscono una maggiorazione del 20 per cento.

7. La tariffa per il controllo dei fumi di scarico, di cui al punto 9 del tariffario, si intende per bruciatori ad uno stadio. Per bruciatori a due stadi o modulari, ogni stadio viene conteggiato separatamente.

8. La tariffa per il controllo del deposito carburanti, di cui al punto 10 del tariffario, è conteggiata per ogni singolo deposito.

9. Nella tariffa oraria, di cui al punto 11 del tariffario, viene calcolata ogni mezz'ora cominciata.

Art. 5.

Inderogabilità delle tariffe

1. Le tariffe di cui all'allegato tariffario sono inderogabili ed al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

Art. 6.

Entrata in vigore delle tariffe - Abrogazione

1. Le nuove tariffe trovano applicazione dal primo giorno del mese successivo alla loro pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

2. Il decreto del Presidente della Giunta provinciale 20 luglio 1994, n. 31, è abrogato.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 13 dicembre 1995

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1996
Registro n. 4, foglio n. 192 - MARINARO

(Omissis).

96R1169

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 16 gennaio 1996, n. 5.

Modifica dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 29 gennaio 1980, n. 3 - Regolamento di esecuzione della legge provinciale 6 settembre 1973, n. 63.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 18 del 16 aprile 1996)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 6665 del 18 dicembre 1995;

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

1. L'art. 19, comma 14-bis, del decreto del Presidente della Giunta provinciale 29 gennaio 1980, n. 3, è così modificato:

«Art. 19. — 14-bis. Alla domanda di proroga di cui al comma 14, va allegato il certificato dell'esito del controllo della tenuta del serbatoio e delle relative tubazioni, rilasciato da ditta specializzata. Tale controllo va eseguito mediante esame delle pareti interne del serbatoio e ripetuto ogni anno; il relativo certificato va trasmesso al Comune. In caso di non ottemperanza la proroga si intende automaticamente revocata. L'obbligo di eseguire il controllo del serbatoio e delle relative tubazioni non vige nel caso in cui il proprietario del serbatoio dichiara sotto la propria responsabilità che l'allacciamento alla rete del gas combustibile o all'impianto di teleriscaldamento avverrà entro il 31 dicembre 1996.»

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 16 gennaio 1996

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 marzo 1996
Registro n. 2, foglio n. 20

96R1170

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 16 gennaio 1996, n. 6.

Regolamento concernente l'organizzazione del servizio di pronto soccorso con eliambulanza.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 3 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 20 del 23 aprile 1996)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 6933 del 29 dicembre 1995;

EMANA
il seguente regolamento:

Capo I

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Con il presente regolamento vengono definiti gli aspetti organizzativi del servizio di pronto soccorso con eliambulanza, istituito con legge provinciale 17 agosto 1987, n. 21, nonché i requisiti tecnico-sanitari per l'attività di pronto soccorso con eliambulanza.

2. Ai sensi del presente regolamento sono considerati:

a) interventi primari: gli interventi in cui un team dell'emergenza sanitaria, in caso di necessità allargato a specialisti, interviene direttamente sul luogo dell'incidente per soccorrere il paziente e/o stabilizzarne le condizioni dal punto di vista medico e infine per trasportarlo in una struttura ospedaliera in grado di curare la lesione più grave da lui riportata;

b) interventi secondari: sono trasferimenti di persone malate o ferite, su indicazione medica, da una struttura ospedaliera ad un'altra;

c) voli di ricerca: interventi finalizzati alla ricerca di persone disperse o smarrite, finché sussiste la speranza di poterle soccorrere;

d) evacuazione e interventi preventivi: interventi atti a sventare pericoli per l'incolumità personale.

Art. 2.

Compiti

1. Ai sensi dell'articolo 2 della legge provinciale del 17 agosto 1987, n. 21 e in base alle definizioni date all'articolo 1, il servizio di pronto soccorso mediante eliambulanza svolge i seguenti compiti:

- a) interventi primari;
- b) interventi secondari;
- c) evacuazione e interventi preventivi;
- d) voli di ricerca;
- e) trasporto di farmaci, sangue, organi o parti di organo, nonché di apparecchiature mediche;
- f) voli per il recupero di persone morte organizzati d'intesa con le autorità competenti;
- g) trasporto di persone e materiali in caso di calamità o catastrofe;
- h) voli di esercitazione e d'addestramento in collaborazione con le organizzazioni della protezione civile e di soccorso.

Art. 3.

Presupposti per l'intervento dell'elicottero

1. Il compito di allertare e coordinare gli elicotteri di soccorso spetta alla centrale operativa provinciale per l'emergenza sanitaria. Rimane fermo il diritto del pilota, in qualità di comandante del velivolo, di adottare la decisione definitiva.

2. Il numero di chiamata, gratuito e di valenza su tutto il territorio provinciale, è il 118.

3. Il servizio di elisoccorso dovrà essere assicurato dall'alba al tramonto e comunque nei limiti degli orari previsti dalle effemeridi aeronautiche dell'aeroporto più vicino alla base.

4. La Giunta Provinciale è autorizzata a prevedere un orario d'attività nell'arco delle 24 ore, non appena verranno creati i presupposti per consentire il volo notturno.

5. La centrale operativa di emergenza sanitaria decide sull'intervento dell'elicottero sulla base di un quadro informativo. Negli interventi primari, la centrale operativa di soccorso tiene conto tra l'altro della particolare situazione stradale e di traffico, nonché dell'ubicazione del luogo dell'emergenza. Di norma l'elicottero di soccorso può intervenire soltanto dopo che, valutato il singolo caso, non possa essere garantita un'alternativa, altrettanto tempestiva e qualificata, assistenza medica, qualora il trasporto non possa avvenire altrimenti o sia realizzabile solo con un ritardo insostenibile dal punto di vista medico. Qualora gli elicotteri del servizio di elisoccorso non fossero disponibili ad intervenire, la centrale operativa di soccorso, su richiesta, può far intervenire un altro elicottero idoneo, anche militare. Nel rispetto dell'articolo 7, comma 1, lettera f), per gli interventi primari in montagna può essere utilizzato in via eccezionale un elicottero speciale adeguatamente attrezzato dal punto di vista medico e del soccorso.

6. L'indicazione medica, che giustifica l'intervento dell'eliambulanza deve essere attestata dal medico che presta il primo soccorso sul posto o che dispone il trasferimento in una struttura di alta specializzazione. In caso di interventi di soccorso tecnico decide d'intesa con il capo della stazione del soccorso alpino. I trasporti secondari vengono effettuati solo dietro indicazione medica, qualora il trasporto con altro mezzo sia inadatto oppure comporti un ritardo insostenibile.

7. Per i trasporti secondari a lunga distanza, per i quali l'impiego di elicotteri sia antieconomico, la Giunta Provinciale può autorizzare la stipula di convenzioni con società specializzate per il nolo di aeroambulanze.

Art. 4.

Vigilanza

1. Coloro ai quali viene affidato il servizio di pronto soccorso mediante eliambulanza, devono presentare mensilmente alla Giunta Provinciale un rapporto sugli interventi effettuati, fornendo i dati relativi al tempo di volo, alla tipologia e al luogo di ciascun intervento, alla destinazione del trasporto e alla patologia del paziente nonché all'attività di addestramento concordata e svolta con le squadre di soccorso sanitarie e alpine, ivi compresi i voli di ricerca e falsi allarmi.

Art. 5.

Collaborazione con altri enti

1. L'amministrazione provinciale può avvalersi della collaborazione di regioni limitrofe e della Provincia autonoma di Trento, stipulando a tal fine apposite convenzioni.

Capo II

REQUISITI TECNICO-SANITARI

Art. 6.

Requisiti generali

1. Coloro che intendono svolgere l'attività di pronto soccorso mediante eliambulanze, oltre ad essere in possesso delle autorizzazioni attinenti l'impiego del mezzo aereo, del personale, della strumentazione di bordo e lo scarico delle acque reflue, devono disporre di idonee superfici dotate di illuminazione, recinzione, prese di corrente elettrica, sistema antincendio, sistema di erogazione e stivaggio carburante, hangar e magazzini puliti per il deposito e la manutenzione del materiale tecnico e medico. Per l'equipaggio devono essere messi a disposizione camere e soggiorni idonei e confortevoli.

2. Le basi di elisoccorso provinciale sono ubicate presso l'ospedale centrale di Bolzano e l'ospedale di Bressanone.

Art. 7.

Requisiti minimi del mezzo aereo

1. L'elicottero utilizzato per le operazioni di soccorso deve possedere oltre a quanto disposto dall'articolo 13 i seguenti requisiti minimi:

a) garantire prestazioni tali da poter effettuare il volo stazionario fuori effetto suolo in tutta la zona di competenza con il suo peso operativo standard e una temperatura dell'aria di ISA + 10;

b) essere dotato di verricello esterno omologato per due persone sia in discesa che in salita e di un cavo di almeno 50 metri e/o un gancio baricentrico che, per il trasporto di persone, deve essere assicurato due volte;

e) avere un impianto interfonico equipaggio-passeggeri in perfetto stato di efficienza, completo di prolunghe e adattatori per i caschi del team di volo, attraverso il quale siano possibili anche colloqui fra i sanitari con la possibilità di escludere il pilota. Deve avere un impianto radio per le comunicazioni relative al traffico aereo (VHF), nonché un impianto radio per il contatto con la centrale operativa di soccorso e l'equipaggio al di fuori dell'elicottero (FM);

d) essere omologato per il trasporto di almeno quattro persone di equipaggio e di almeno due pazienti in posizione longitudinale, mentre lo spazio residuo, a pieno carico, deve consentire l'accesso ad ogni parte del corpo del paziente durante il volo. L'elicottero di cui all'articolo 3 comma 5. deve essere omologato per il trasporto di almeno 3 persone di equipaggio e di almeno un paziente in posizione longitudinale, mentre lo spazio residuo, a pieno carico, deve consentire l'accesso ad ogni parte del corpo del paziente durante il volo;

e) essere di norma rifornito di tanto carburante da avere un'autonomia di volo di almeno 1,5 ore;

f) essere plurimotore, fatto salvo l'impiego di elicotteri monomotore qualora consentito dalla specifica normativa, con l'osservanza, in ogni caso, delle limitazioni imposte dalle vigenti prescrizioni in materia;

g) avere un'illuminazione del comparto sanitario tale da consentire le operazioni di assistenza ai pazienti indipendentemente dalla luminosità esterna;

h) avere spazi, facilmente accessibili, per deposito materiali di consumo e avere dei dispositivi che consentano l'installazione adatta al volo delle apparecchiature mediche;

i) essere dotato di prese di corrente per l'alimentazione e la ricarica delle apparecchiature elettromedicali;

j) consentire l'accesso delle barelle mediante idonei sistemi di scorrimento e l'ancoraggio su tre assi di barelle e termoculla;

k) essere dotato di una barella a scorrimento;

l) essere dotato di una barella pieghevole dotata di ancoraggio su tre assi;

m) essere dotato di una rete orizzontale e di un sacco con agganci per recupero pazienti con verricello;

n) essere dotato di una barella bivalva.

Art. 8.

Equipaggiamento standard di bordo

1. Le attrezzature sanitarie, i medicinali ed il materiale sanitario di consumo e tecnico-alpinistico, che costituiscono lo standard e dei quali deve essere dotato ogni elicottero di pronto soccorso, sono determinati con delibera della Giunta Provinciale.

2. Al responsabile sanitario o ad altro medico da lui delegato, spetta il controllo delle attrezzature sanitarie, dei materiali e dei medicinali presenti a bordo.

Art. 9.

Equipaggio a bordo

1. L'equipaggio dell'elicottero di soccorso deve essere composto dal pilota, dal medico d'emergenza e da almeno un terzo membro dell'equipaggio ai sensi del 4° comma del presente articolo.

2. Il pilota deve dimostrare di avere l'esperienza minima prevista dalle norme SAR-HEMS.

3. Il medico d'emergenza deve aver superato i corsi d'addestramento previsti dalla normativa vigente e deve frequentare regolarmente, almeno una volta all'anno, corsi di aggiornamento in materia di pronto soccorso. Per motivi di routine deve prestare regolarmente servizio sull'elicottero di soccorso. Prima di iniziare il servizio deve essere addestrato ed esaminato in merito alle sue conoscenze relative al comportamento da tenere all'interno e all'esterno dell'elicottero e su aspetti di tecnica di elisoccorso.

4. Il terzo membro dell'equipaggio deve essere bene addestrato sia dal punto di vista tecnico che medico. Deve essere in grado di assistere il medico d'emergenza e il pilota nonché saper utilizzare i verricelli di salvataggio. Al posto del terzo membro dell'equipaggio possono essere impiegate a seconda dell'intervento da svolgere, due persone, di cui una, in possesso di una formazione professionale di tipo infermieristico o facente parte del soccorso alpino e l'altra in possesso di una formazione come tecnico di volo.

5. L'equipaggio deve, in genere, essere pronto al decollo entro 5 minuti dall'avvenuto allarme.

6. Ad ogni intervento di salvataggio il pilota decide, d'intesa con il medico d'emergenza, quali ulteriori membri dell'equipaggio o persone prendere a bordo.

7. Tutti i membri dell'equipaggio devono partecipare regolarmente, almeno due volte all'anno, per un massimo di 10 giorni lavorativi, a specifici corsi di aggiornamento che abbiano come tema anche argomenti medici e di tecnica di soccorso. Le spese relative sono rimborsate dalla Giunta Provinciale. Allo stesso modo la Giunta Provinciale mette a disposizione un credito di ore di volo per il necessario training di volo dei membri dell'equipaggio.

Art. 10.

Autorizzazione sanitaria

1. Coloro ai quali viene affidato il servizio di pronto soccorso mediante eliambulanza, devono presentare all'amministrazione provinciale domanda di autorizzazione sanitaria, in modo da esserne in possesso, pena la decadenza, alla data di attivazione del servizio. Nella domanda di autorizzazione sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante, deve risultare il possesso dei requisiti prescritti dal presente regolamento e devono essere indicati i nominativi del direttore operativo e del responsabile sanitario nonché la dislocazione della o delle sedi operative e delle basi.

2. La domanda deve essere corredata da un elenco del personale adibito alla specifica attività, con indicazione della relativa qualifica e dal parere positivo del servizio igiene pubblica dell'unità sanitaria locale competente per il territorio su cui è dislocata la base.

3. Responsabile del relativo procedimento amministrativo è l'ufficio igiene pubblica della ripartizione provinciale Sanità.

Art. 11.

Norme tecniche

1. Le basi di coloro ai quali è affidato il servizio di pronto soccorso con eliambulanza devono essere collegate alla centrale operativa 118 via radio e radiotelefono.

2. I velivoli, devono riportare la seguente scritta: «Landesflugrettungsdienst Südtirol - Servizio di elisoccorso provinciale Alto Adige», e il logo del numero unico di emergenza sanitaria «118».

Art. 12.

Vigilanza tecnica

1. La vigilanza tecnica sull'applicazione del presente regolamento è effettuata dai servizi igiene pubblica delle unità sanitarie locali competenti per il territorio su cui sono dislocate le basi e, in casi particolari, in accordo con i predetti servizi, dalla ripartizione provinciale Sanità.

Art. 13.

Rinvio

1. Oltre a quanto previsto dal presente regolamento, si applicano le norme inerenti alle operazioni del servizio medico di emergenza con elicottero (HEMS) e SAR elisoccorso in montagna, emanate dal Ministero dei trasporti, Direzione generale aviazione civile, Servizio navigazione aerea, nonché le altre normative di volo vigenti. Inoltre l'elicottero deve essere collaudato dal R.A.I. come eliambulanza.

Art. 14.

Norma transitoria

1. Coloro che attualmente effettuano il servizio di pronto soccorso con eliambulanza devono adeguarsi a quanto previsto dal presente regolamento entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione*. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 16 gennaio 1996

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti, il 1º aprile 1996

Registro n. 2, foglio n. 73 - MARINARO

96R1171

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 2 settembre 1996, n. 22.

Disposizioni urgenti per le gestioni liquidatorie delle Unità Sanitarie Locali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 55 del 9 settembre 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Rappresentanza legale delle gestioni liquidatorie

1. Ai Direttori generali delle ASL vengono affidate — ai sensi dell'articolo 2, comma 14, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 — le funzioni di legale rappresentante delle gestioni liquidatorie delle sopresse USL ricomprese nell'ambito territoriale delle rispettive Aziende.

2. Le USL che ai sensi della legge regionale 3 novembre 1994, n. 32 sono state frammentate in conseguenza della divisione del territorio loro assegnato *ex lege* regionale 9 giugno 1980, n. 57 vanno ricompattate ai soli fini della legge 28 dicembre 1995, n. 549 per favorire la razionalità, la organicità e l'equità della gestione liquidatoria.

3. In questo caso Commissario liquidatore è nominato il Direttore generale della ASL nel cui ambito ricade la USL nella cui giurisdizione è compresa la maggior parte del territorio delle precedenti USL.

4. Il Direttore generale nella qualità di Commissario liquidatore assume integralmente i rapporti attivi e passivi e le relative obbligazioni facenti capo alle preesistenti Unità Sanitarie Locali al 31 dicembre 1994 e alle corrispondenti gestioni stralcio di cui all'articolo 6 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

Art. 2.

Compiti del Commissario liquidatore.

1. Nell'esercizio delle funzioni di Commissario liquidatore, e nei limiti dei finanziamenti di cui al decreto legge 1 dicembre 1995, n. 509, convertito con modificazioni con la legge 31 gennaio 1996, n. 34, e di quelli ulteriori che saranno resi disponibili ai fini del ripianamento della spesa sanitaria al 31 dicembre 1994, il Direttore generale, avvalendosi delle strutture operative dell'Azienda, adotta tutti i provvedimenti occorrenti per:

a) compiere gli atti di gestione necessaria alla liquidazione di tutti i rapporti pendenti, ivi compresa la riscossione dei crediti ed il pagamento dei debiti;

b) tenere la contabilità della gestione liquidatoria separatamente da quella corrente dell'Azienda, in prosecuzione della corrispondente contabilità delle precedenti gestioni stralcio;

c) assumere i giudizi in corso promossi da ciascuna Unità Sanitaria Locale;

d) accertare la situazione creditoria e debitoria esistente al 31 dicembre 1994, per ciascuna USL, con le modalità e nei termini stabiliti dalle leggi dello Stato finalizzate al ripianamento, assicurandone il costante aggiornamento mediante la registrazione di sopravvenienze attive e passive.

2. In relazione a quanto previsto alla precedente lettera a) il Direttore generale Commissario Liquidatore svolge ogni utile accertamento circa la legittimità, sotto ogni profilo, dei debiti rilevati;

dispone il pagamento di quelli risultati regolari, privilegiando la definizione stragiudiziale delle relative controversie anche mediante accordi con associazioni di categoria dei creditori; assume, per quelli risultati non regolari, i giudizi in corso comunque intentati dai rispettivi creditori, fatte salve le ulteriori iniziative a tutela dell'Amministrazione.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del 11 comma dell'articolo 127 della Costituzione e 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

2 settembre 1996

RASTRELLI

96R0799

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.



* 4 1 1 1 3 0 0 0 6 0 9 7 *

L. 3.000